

COMUNE DI CANAZEI

PROVINCIA DI TRENTO

COMUN DE CIANACEI

PROVINCIA DE TRENT



PRG

**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2018**

Art.39 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

**PIAN GENERAL DE FABRICA
MUDAMENT 2018**

Art.39 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
NORMES DE ATUAZION**

PROGETTO REDATTO DA:

Ing. Matteo Giuliani

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MATTEO GIULIANI

ing. civile e ambientale,
industriale e dell'informazione

iscriz. Albo N°2459 - Sez. A degli ingegneri

Prima adozione – Delibera del Consiglio Comunale n. __ di data __.__.____

Adozione definitiva – Delibera Consiglio Comunale n. __ di data __.__.____

Approvazione PAT Delibera G.P. n. __ di data __.__.____

Pubblicazione BUR n. __ di data __.__.____

TITOLO I.....	6
GENERALITA'.....	6
Capitolo 1.....	6
Disposizioni generali	6
Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale.....	6
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.....	6
Art. 3 Efficacia delle norme	7
Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia.....	7
Art. 4 Bis Vincolo di inedificabilità.....	8
Capitolo 2.....	8
Definizioni e categorie di intervento	8
Art. 5 Parametri urbanistici ed edilizi e definizioni.....	8
Art. 6 Categorie d'intervento	8
Art. 7 Interventi di nuova edificazione.....	8
Capitolo 3.....	9
Disposizioni provinciali in materia di distanze	9
Art. 8 Disciplina delle distanze del P.R.G.	9
TITOLO II.....	11
Capitolo 1.....	11
Attuazione del P.R.G.....	11
Art. 9 Attuazione del P.R.G.	11
Art. 10 Piani attuativi	11
<i>Piano di Lottizzazione convenzionata n.1 a Canazei in streda Campaz.</i>	<i>12</i>
<i>Piano di Lottizzazione convenzionata n.2 loc. Pent de la Roa.</i>	<i>13</i>
<i>Piano di Lottizzazione convenzionata n.3 loc. Penia.</i>	<i>13</i>
<i>Piano di Riqualificazione Urbana PU.05 Passo Pordoi.....</i>	<i>13</i>
<i>Piano di Riqualificazione Urbana PU.06 Ex Hotel Al Sasso.</i>	<i>13</i>
Art.11 Progetti Norma: disposizioni generali.....	14
Art. 12 PN1 – Area Agip: scheda normativa	15
Art. 13 PN 2 - Pian de Pareda: scheda normativa	19

Art. 14 PN 3 – Piazza per Alba: scheda normativa.....	23
Art. 15 PN 4 - Stadio del ghiaccio: scheda normativa.....	26
Art. 16 PN 5 – Funivia del Ciampac: scheda normativa.....	29
Art. 17 PN 6 Piano di recupero ambientale di Lorenz e Verra	32
Art. 18 Aree soggette a progetto convenzionato	33
Art. 19 Intervento edilizio diretto.....	36
Art. 19bis Allineamenti obbligatori	36
Art. 20 Interventi di sistemazione del suolo	36
Art. 21 Cambio della destinazione d'uso	37
Art. 22 Opere di urbanizzazione.....	38
Art. 23 Dotazione di parcheggi di pertinenza.....	38
Art. 24 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio	38
TITOLO III.....	39
Disciplina degli alloggi destinati alla residenza	39
Art. 27 Disciplina degli alloggi destinati a residenza.....	39
Edifici residenziali esistenti.	39
TITOLO IV	42
Pianificazione urbanistica del settore commerciale.....	42
Art. 28 Disciplina del settore commerciale	42
Art. 29 Tipologie commerciali e definizioni	42
Art. 30 Localizzazione delle strutture commerciali.....	42
Art. 31 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario	43
Art. 32 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	43
Art. 33 Attività commerciali all'ingrosso	44
Art. 34 Spazi di parcheggio	44
Art. 35 Altre disposizioni.....	45
Art. 36 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	45
Art. 37 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima	45
Art. 38 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.....	45
Art. 39 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi.....	46
Art. 40 Valutazione di impatto ambientale	46

TITOLO V	47
Disciplina delle singole zone.....	47
Capitolo 1	47
Definizioni e prescrizioni generali	47
Art. 41 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona	47
Capitolo 2	50
Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale	50
Art. 42 Generalità.....	50
Art. 43 Tutela dei manufatti edilizi compresi nell'area urbana e dei nuclei edificati in quota in relazione al loro valore architettonico, storico-culturale ed ambientale	51
Art. 44 Tutela dei manufatti esterni all'area urbana di interesse storico culturale: baite	52
Art. 45 Aree di protezione dei beni architettonici e artistici	53
Capitolo 3	54
Aree ad uso prevalentemente residenziale	54
Art. 46 Generalità.....	54
Art. 47 B1, B2 B3, B4 Aree residenziali di completamento	55
Art.48 C1 - Aree residenziali di nuova espansione riservate alla "prima casa"	57
Art. 49 Verde privato	58
Art. 50 Parcheggi privati.....	58
Capitolo 4	58
Aree destinate prevalentemente ad attività economica.....	58
Art. 51 D2 - Aree produttive del settore secondario di livello locale	58
Art. 52 D3 Aree alberghiere	59
Art. 53 D4 Aree per attrezzature turistico ricettive	60
Art. 54 D5 Aree Commerciali	61
Art. 55 D6 Aree di servizio e distribuzione carburante	61
Art. 56 D7 Aree Sciabili - Piste ed impianti di risalita	61
Art. 57 D8 Aree sciabili locali– Campo scuola sci.....	63
Art. 58 D9 Aree estrattive all'aperto.....	64
Art. 58Bis Aree Multifunzionali	64
Capitolo 5	64
Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali.....	64
Art. 59 Generalità.....	64

Art. 60 E1 Aree agricole di pregio del PUP.....	67
Art. 61 E2 Aree agricole del PUP	67
Art. 62 E3 Aree agricole pregiate di rilevanza locale	68
Art. 63 E4 Aree a bosco e E5 Aree a pascolo	69
Art. 64 E6 Aree ad elevata integrità	70
Capitolo 6	71
Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale	71
Art. 65 Generalità.....	71
Art. 66 F2 Aree per attrezzature civili ed amministrative.....	71
Art. 67 F3 Aree a verde pubblico.....	72
Art. 68 F4 Aree a verde attrezzato – Parco Fluviale dell’Avisio	73
Art. 69 F5 Aree a parcheggio pubblico	73
Art. 70 F6 Campo da golf	74
Capitolo 7	74
Zone per infrastrutture e servizi	74
Art. 71 F7 Aree Cimiteriali	75
Art. 72 F8 Aree a servizio della mobilità	75
Art. 73 F9 Spazio pubblico	75
Art. 74 F10 Spazio pubblico da riqualificare	76
Art. 75 F11 Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni	76
Art. 76 F12 Aree destinate alla viabilità	77
Art. 77 Percorsi ciclabili e ciclopedonali	78
TITOLO VI	80
Aree di rispetto tutela e protezione	80
Tutela dell’Ambiente e dei manufatti edilizi	80
Art. 79 Aree di tutela ambientale	80
Art. 80 Beni ambientali del PUP	80
Art. 81 Singoli elementi naturalistici storici culturali (ghiacciai ed elementi geologici, geomorfologici, stratigrafici del PUP)	81
Art. 82 Zone Speciali di Conservazioni (ZSC)	82
Art. 82 Bis Laghi, fiumi e torrenti	83
Art. 83 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP	83
Art. 84 Beni del patrimonio dolomitico	85

Art. 85 Aree di difesa paesaggistica	85
Art. 86 Aree di protezione dei corsi d'acqua	86
Art. 87 Rispetto delle sorgenti	87
Art. 87Bis Aree di protezione dei laghi	87
Art. 88 Aree di protezione dei siti archeologici.....	87
Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali	88
Art. 90 Fasce di rispetto stradali.....	88
Art. 91 Fasce di rispetto dei depuratori.....	89
Art. 91 Bis Siti inquinati bonificati	89
TITOLO VII	90
Norme transitorie e finali.....	90
Art. 92 Norme transitorie e finali.....	90
Art. 93 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico	90
Art. 94 Disposizioni in materia di caratteristiche acustiche degli edifici.....	90
Art. 95 Deroga	90
ALLEGATI E TABELLE.....	92
Allegato n.1 Abaco dei caratteri tipologici e stilistici locali	92
Allegato n.2.....	95
Allegato n.3.....	95
Tabella A Dimensioni delle piattaforme stradali	96
Tabella B Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento.....	97
Tabella C	97
Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.	97
Tabella D Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto	98
Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.....	98
Tabella E Manufatti accessori: Legnaie	99
Indicazioni tipologiche e dimensionali	99

TITOLO I

GENERALITA'

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale

1. Il presente strumento urbanistico costituisce il P.R.G. del Comune di Canazei, elaborato ai sensi della L.P 4 agosto 2015, n.15.
2. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall'intero territorio comunale, sul quale si applicano le previsioni contenute negli elaborati del P.R.G. elencati al successivo art. 2 – Elementi costitutivi del P.R.G.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi del presente Piano Regolatore Generale i seguenti elaborati di Progetto:
 - Relazione generale
 - Norme tecniche di attuazione
 - Elaborati grafici relativi al Sistema insediativo infrastrutturale

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.1.01: Piz Boé
TAV.1.02: Passo Sella
TAV.1.03: Passo Pordoi
TAV.1.04: Gries – Canazei - Alba
TAV.1.05: Penia – Verra - Lorenz
TAV.1.06: Fedaia
TAV.1.07: Ciampac
TAV.1.08: Vernel
TAV.1.09: Marmolada
TAV.1.10: Contrin

Elaborati in scala 1: 2.000

TAV.2.01: Gries
TAV.2.02: Canazei - Pecol
TAV.2.03: Alba - Soraperra
TAV.2.04: Alba
TAV.2.05: Penia – Verra – Lorenz – Insom
TAV.2.06: Fedaia – Passo Sella – Passo Pordoi - Frataces

- Elaborati grafici relativi al Sistema ambientale

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.SA.01: Piz Boé
TAV.SA.02: Passo Sella
TAV.SA.03: Passo Pordoi
TAV.SA.04: Gries – Canazei - Alba
TAV.SA.05: Penia – Verra - Lorenz
TAV.SA.06: Fedaia
TAV.SA.07: Ciampac
TAV.SA.08: Vernel
TAV.SA.09: Marmolada
TAV.SA.10: Contrin

Art. 3 Efficacia delle norme

1. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti Norme di Attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti.
2. Per le aree rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la tavola in scala di maggior dettaglio.

Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di concessione edilizia o alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della legislazione vigente e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.
3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti di caso in caso. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 4 Bis Vincolo di inedificabilità

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, individua in cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili.
2. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante 2015 che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica.

Capitolo 2

Definizioni e categorie di intervento

Art. 5 Parametri urbanistici ed edilizi e definizioni

1. Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi secondo le disposizioni del regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) al quale si fa riferimento anche per quanto non espressamente definito nelle presenti norme.
2. Prima casa: per prima casa si intende l'immobile presso il quale il richiedente il titolo edilizio ha la propria residenza o presso il quale il richiedente il titolo edilizio o l'acquirente si impegna, mediante convenzione, a stabilire la propria residenza entro un anno o, qualora si debba tener conto dei tempi necessari alla realizzazione dei lavori, entro i termini previsti dalla convenzione stessa, in riferimento alle modalità per il pagamento del contributo di concessione per la prima abitazione di cui **all'art. 87 comma 4 della LP 4 agosto 2015, n.15**. Il richiedente il titolo edilizio o l'acquirente non devono, inoltre, essere titolari esclusivi, o in comunione con il coniuge, contitolari, eredi o legatari, di un diritto reale di proprietà (compreso pertanto l'usufrutto, il diritto d'uso, il diritto di abitazione) su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale.

Art. 6 Categorie d'intervento

1. Le categorie di intervento previste dal P.R.G. sono quelle definite dall'art. 77 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15.

Art. 7 Interventi di nuova edificazione

1. Gli interventi interessano le aree non edificate al momento dell'adozione del PRG.
2. Nel caso di coperture a falda delle nuove costruzioni la pendenza dovrà essere graduata in

D.M- 1444/68 zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

P.R.G. Zona C1 Aree residenziali di nuova espansione;

D.M- 1444/68 Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;

P.R.G. Aree D con esclusione delle Zone D3 Aree per le attività alberghiere e Zone D4 Aree per le attrezzature turistico ricettive Titolo V - Capitolo 4;

D.M- 1444/68 Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

P.R.G. Aree per l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura Titolo V - Capitolo 5

D.M- 1444/68 Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

P.R.G. Aree per servizi pubblici e di interesse collettivo Titolo V - Capitolo 7.

3. In materia di distanze dalle strade si osservano le disposizioni di cui all'art. 64 della L.P. 4 marzo 2008, n.1.

TITOLO II

Capitolo 1

Attuazione del P.R.G.

Art. 9 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione (P.d.A.), i Progetti Norma NP, i Comparti edificatori, i progetti convenzionati, e gli interventi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e le presenti norme di attuazione.

Art. 10 Piani attuativi

1. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le prescrizioni delle norme di cui al Titolo II Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, le disposizioni previste dal regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) e delle norme di attuazione del P.R.G.

Piani per specifiche finalità – Edilizia pubblica o agevolata (PEA)

Piani di riqualificazione urbana (PU)

Piani di Lottizzazione PL

2. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia.

3. **Piani per specifiche finalità – Edilizia pubblica o agevolata (PEA)**: Nelle aree vincolate a PEA, oltre alla residenza ordinaria per la prima casa sono ammesse le opere di urbanizzazione secondaria. In attesa dell'approvazione del piano attuativo le aree individuate nel piano regolatore generale sono comunque utilizzabili ai fini edilizi secondo le destinazioni di piano, nel rispetto degli "allineamenti obbligatori" di cui all'art. 19bis delle NTA riportati in cartografia e nel rispetto delle "regole insediative" definite dalla cartografia di progetto urbanistico del PRG 1994 alle quali si rinvia fino ad avvenuta scadenza delle previsioni del piano o loro completa attuazione.

Le “regole insediative” si applicano quando l'intervento edificatorio avviene attraverso attuazione diretta e pongono un vincolo relativo solamente al lotto o ai lotti nei quali ricadono.

Nelle aree indicate PEA i soggetti attuatori devono possedere i requisiti previsti dalle norme provinciali in materia di edilizia abitativa ad esclusione dei limiti di reddito.

Nel caso di attuazione diretta la documentazione attestante i requisiti di cui al precedente capoverso sono allegati alla domanda di concessione edilizia.

Nel caso di attuazione mediante piano attuativo, lo schema della convenzione sarà approvato unitamente agli elaborati cartografici del piano. Nella convenzione speciale saranno indicate e quantificate le destinazioni non residenziali previste, nonché le modalità attuative e le procedure per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti attuatori.

Nelle aree PEA le unità abitative realizzate in seguito all'attuazione dei singoli piani attuativi conservano il vincolo di destinazione alla residenza ordinaria per prima casa, indipendentemente dalla scadenza dei vincoli previsti nelle singole convenzioni. Allo scadere del vincolo previsto in convenzione è ammesso, a piano terra, il solo cambio di destinazione d'uso a favore del commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario direzionale.

Prescrizioni progettuali per la redazione dei singoli PEA:

Per i Piani per specifiche finalità – Edilizia pubblica o agevolata:

PEA1 – PEA2 – PEA3 – PEA4 – PEA5 – PEA6 - PEA7 – PEA8 - PEA9 – PEA10 – PEA11 – PEA12 – PEA13 – PEA14 non sono riportate delle indicazioni specifiche sulle modalità di intervento e valgono le singole norme di zona.

PEA n.15 loc. ALBA:

L'area vincolata a PEA comprende un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA. Gli interventi sono ammessi solo a seguito dell'approvazione del piano attuativo e pertanto non è consentito l'intervento edilizio diretto per singoli stralci.

Indicazioni progettuali:

E' prevista la realizzazione di minino n.6 alloggi destinati a prima casa. Non è ammessa la tipologia edilizia a schiera. Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 86 in riferimento alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Opere di urbanizzazione:

Il progetto dovrà prevedere la sistemazione e il potenziamento della viabilità esistente come individuata dal PRG. Una convenzione con il Comune di Canazei disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere.

4. **Piani di Lottizzazione convenzionata:** Le aree vincolate a Piano di Lottizzazione Convenzionata sono comunque utilizzabili ai fini edilizi secondo le destinazioni di piano, nel rispetto degli “allineamenti obbligatori”, di cui all’art. 19bis delle NTA, riportati in cartografia e nel rispetto delle “regole insediative” definite dalla cartografia di progetto urbanistico del PRG 1994 alle quali si rinvia fino ad avvenuta scadenza delle previsioni del piano o alla loro completa attuazione.

Le “regole insediative” si applicano quando l'intervento edificatorio avviene attraverso attuazione diretta e pongono un vincolo relativo solamente al lotto o ai lotti nei quali ricadono.

Prescrizioni progettuali per la redazione dei singoli piani di lottizzazione convenzionata:

Piano di Lottizzazione convenzionata n.1 a Canazei in streda Campaz.

Opere di urbanizzazione:

Realizzazione del marciapiede larghezza 2 m e cessione delle aree relative. La convenzione di lottizzazione disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di

compatibilità geologica-geotecnica che evidenzia gli interventi necessari a garantire la sicurezza dell'intervento.

Art.11 Progetti Norma: disposizioni generali

1. I disegni che compaiono nelle norme tecniche di attuazione riferiti ai "Progetti Norma" forniscono alcuni criteri per la realizzazione dei Piani attuativi relativi alle zone di PN. Per "Progetto Norma" (PN) si intende un insieme di criteri corredati da alcuni schemi grafici, a carattere puramente indicativo, che espongono gli scopi dei singoli interventi di trasformazione, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi, le regole edilizie orientative della progettazione e pianificazione di dettaglio.
2. Essi contengono indicazioni riferite: alla articolazione delle funzioni; all'uso ed al trattamento del suolo; alle regole edilizie in pianta ed in alzato per gli edifici di nuova costruzione; alla disposizione degli accessi; agli edifici ed agli spazi da recuperare. Gli schemi grafici vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:
 - le misure non sono rigorosamente in scala;
 - è attribuito valore indicativo a:
 - a) allineamenti, ingombro massimo della superficie edificabile e altezza massima degli edifici;
 - b) confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti;
 - c) spazi porticati;
 - d) posizione degli accessi pedonali e carrai.
3. La disciplina delle aree soggette a PN è definita dalle seguenti disposizioni generali e da quanto stabilito dalle singole schede normative.
4. I disegni sono parte integrante delle schede normative.
5. Gli edifici esistenti all'interno di un PN sono confermati nella loro volumetria e destinazione d'uso attuale, a meno di indicazioni diverse fornite dalle singole schede normative dei PN. In assenza di indicazioni specifiche contenute nelle suddette schede normative tali edifici possono essere oggetto di "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo".
6. Le quantità espresse in "Slp" nelle schede di PN si riferiscono esclusivamente ai fabbricati di nuova costruzione ed ai corpi edilizi aggiunti agli edifici esistenti.
7. Le quantità riferite alle destinazioni d'uso sono sempre espresse come minimo, quando si riferiscono a funzioni di servizio e spazi d'uso pubblico; sono espresse come massimo quelle relative a residenze ed attività economiche. Residenze ed attività economiche potranno subire, nella loro composizione interna, modifiche dell'ordine del 10% in aumento o in diminuzione.
8. Le residenze previste nelle aree interessate da PN sono esclusivamente per abitazioni vincolate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia di edilizia abitativa ad esclusione dei limiti di reddito.

9. La realizzazione dei Progetti Norma avviene attraverso l'approvazione di un Piano di Lottizzazione, in conformità ai contenuti delle singole schede normative ed alle disposizioni di cui all'art.10 delle NTA. E' consentita una suddivisione delle singole aree in ambiti attraverso il Piano Guida di cui al comma 7 dell'art. 50 della L.P 4 agosto 2015, n.15 purché sia garantita l'organizzazione funzionale e distributiva sancita dalle singole schede normative.
10. I suggerimenti di carattere architettonico contenuti nelle esplorazioni progettuali esposte nella Relazione di PRG devono ritenersi utili riferimenti non vincolanti per la realizzazione dei PN stessi.
11. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.
12. Il PRG individua 5 aree di Progetto Norma:
 - PN 1: area Agip, art. 12
 - -PN 2: pian de Pareda, art. 13
 - PN 3: piazza di Alba, art. 14
 - -PN 4: stadio del ghiaccio, art. 15
 - PN 5: funivia del Ciampac, art. 16
 - -PN 6: recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Verra e dintorni art. 17.
13. Sono fatte salve le disposizioni normative contenute nei Piani di Lottizzazione, relativi ai singoli Progetti Norma, approvati alla data di entrata in vigore della Variante 2015.

Art. 12 PN1 – Area Agip: scheda normativa

1. Il progetto riguarda l'area attualmente occupata dal distributore di carburante Agip della quale si propone una decisa riconfigurazione attraverso la realizzazione di un nuovo edificio ed opere di sistemazione del suolo in grado di integrare l'area entro i caratteri del tessuto urbano circostante arricchendone gli elementi di centralità.

Superficie territoriale (St): mq. 2.699

Destinazione d'uso:

Servizi e spazi d'uso pubblico - Area (min) - Slp (min)

piazze ed aree pavimentate: mq 1.245

servizi pubblici coperti: mq 385

parcheggi interrati: mq 1.534

Residenze ed attività economiche - SIp (max)

residenze: mq 663

commercio ed uffici: mq 533

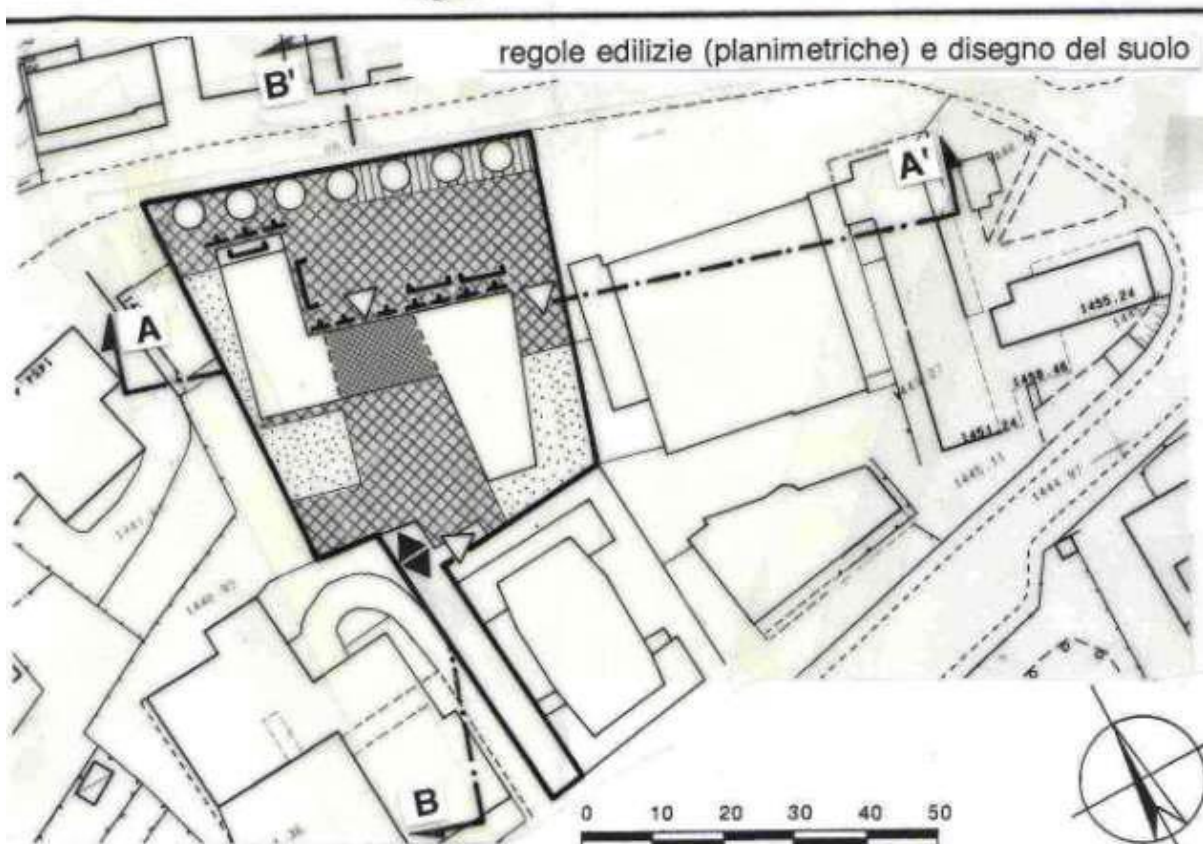
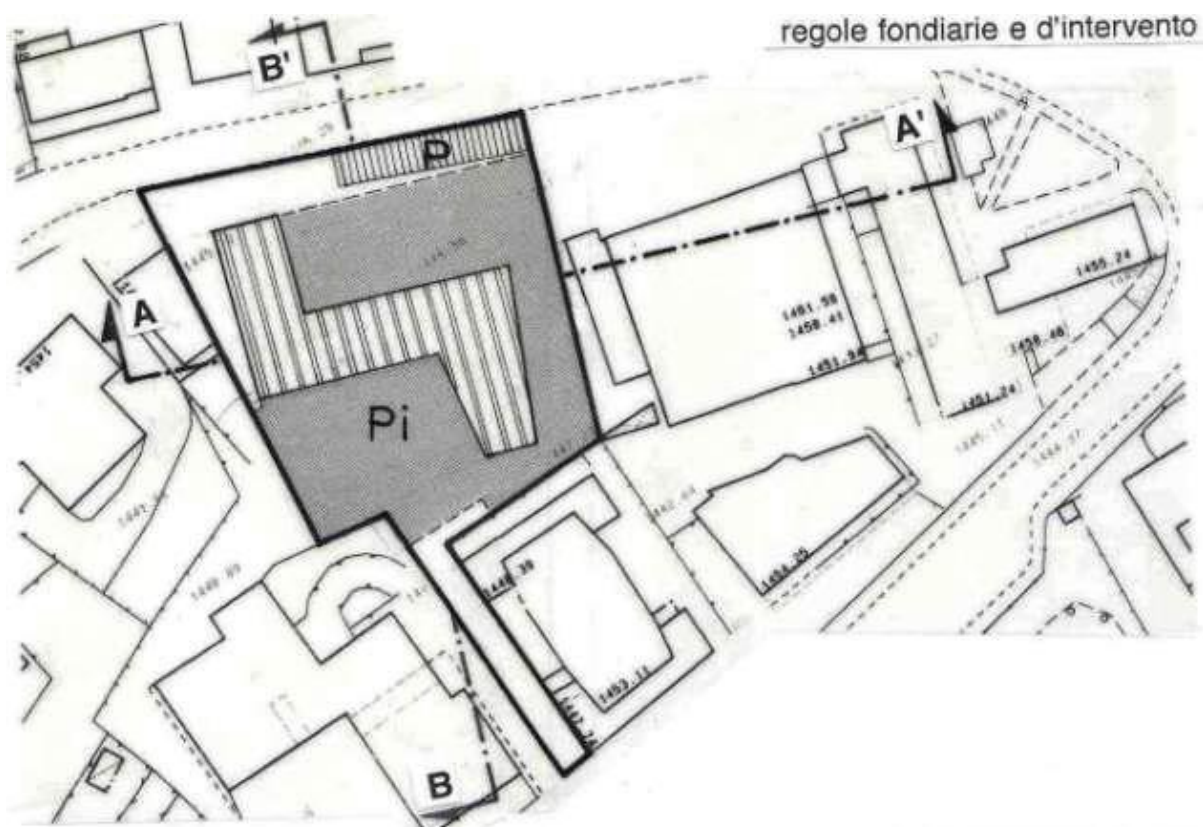
parcheggi interrati a gestione privata: mq 530

Strumenti di attuazione: PL

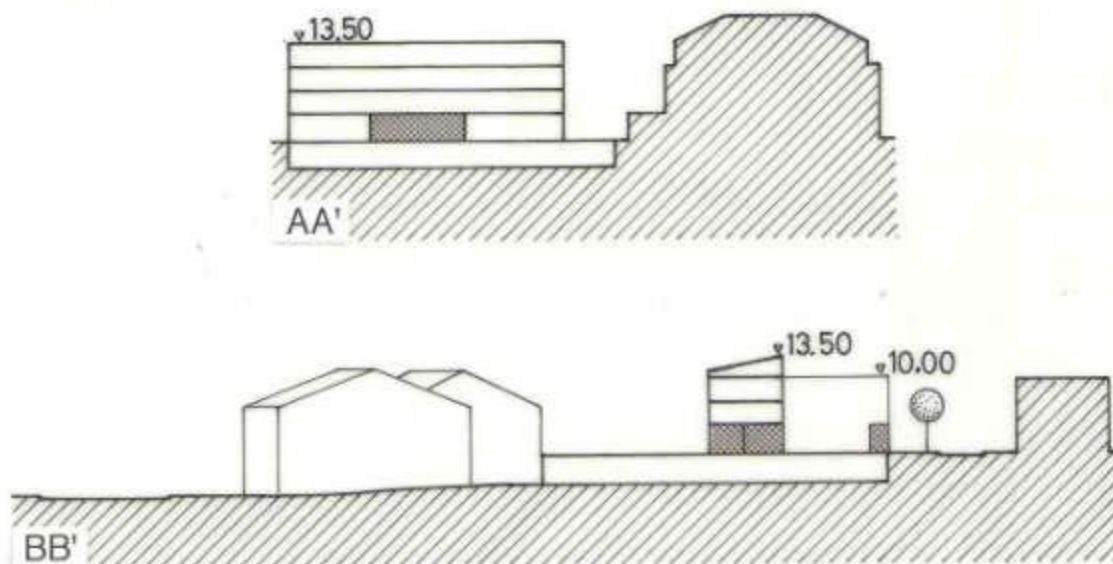
2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:

- risistemazione dell'area del distributore di carburante attraverso la demolizione dello stesso ed inserimento di un nuovo edificio capace di relazionarsi, sul piano morfologico, con lo spazio della strada delle Dolomiti e con il tessuto edilizio retrostante e, sul piano formale, con l'edificio dell'hotel Dolomiti;
- risistemazione attraverso pavimentazione unitaria, con manto non bituminoso, ed alberature dell'area compresa tra il nuovo edificio e l'hotel Dolomiti;
- realizzazione di connessioni pedonali tra il fronte su via Dolomiti e via Roma;
- realizzazione di un parcheggio sotterraneo con accesso da via Roma.

3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.



regole edilizie (sezione)



	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 13 PN 2 - Pian de Pareda: scheda normativa

1. Il progetto riguarda la sistemazione degli spazi aperti circostanti la stazione a valle della funivia del Pecol e la ridefinizione dei caratteri architettonici della stazione stessa. E' finalizzato a migliorare l'inserimento urbano della stazione attraverso l'aggiunta di un porticato che arricchisca il sistema pedonale di via Pareda e la ridefinizione della facciata e dello spazio antistante alla stazione volti a sottolineare l'eccezionalità della funzione urbana della funivia quale porta verso l'esterno, verso l'area vasta. Di fronte alla stazione della funivia, sul lato opposto di via Pareda, è proposto un parcheggio sotterraneo sormontato da un corpo edilizio di modeste dimensioni atto ad accogliere la fermata delle linee di trasporto pubblico.

Superficie territoriale (St) mq. 14.784

Destinazioni d'uso:

Servizi e spazi d'uso pubblico - Area (min) - SIp (min)

piazze ed aree pavimentate: mq 1.858

servizi pubblici coperti: mq 116

parcheeggi interrati: mq 7.434

parcheeggi di superficie: mq 3.900

Residenze ed attività economiche - Area (max) - Slp (max)

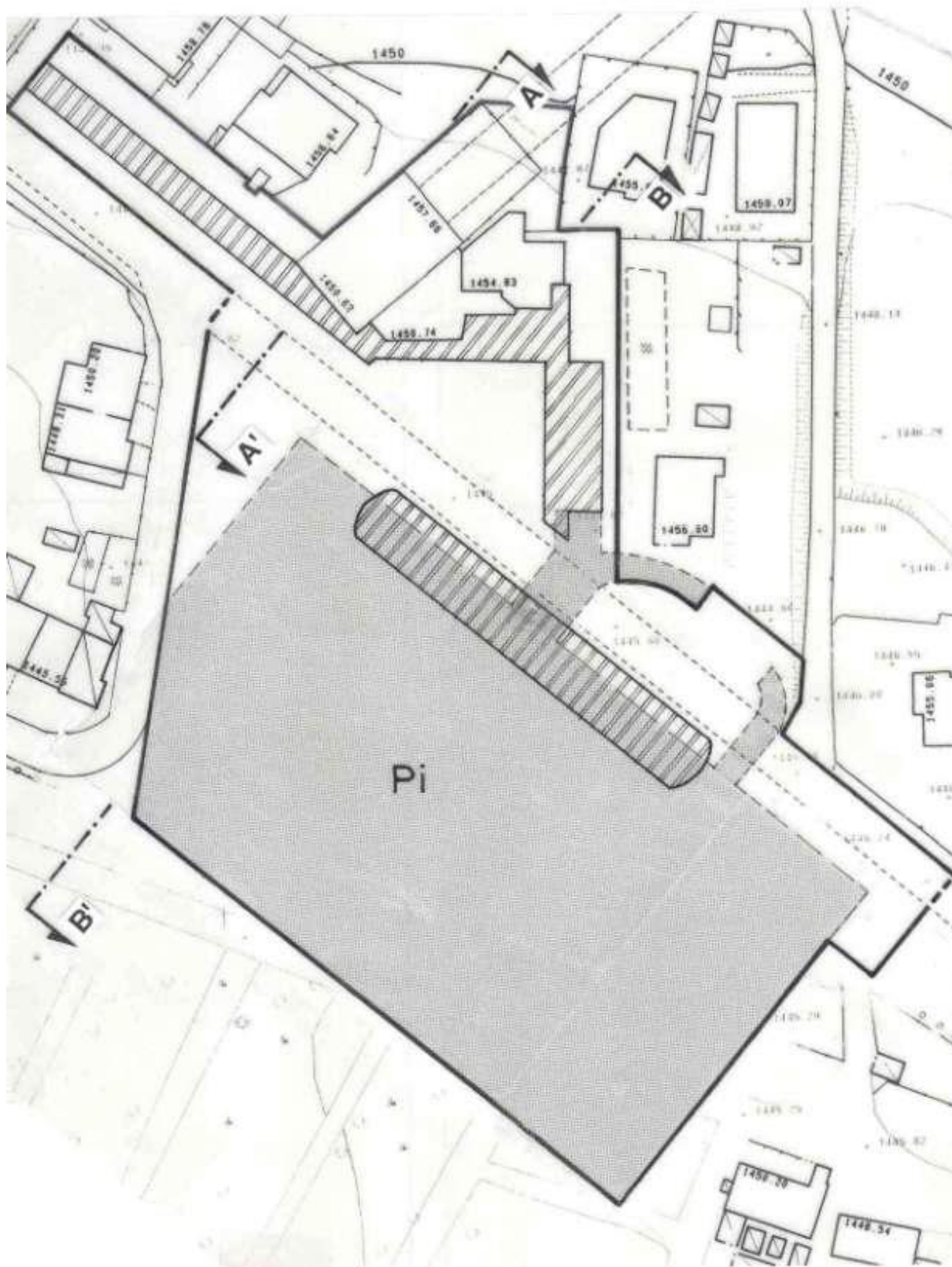
commercio ed uffici: mq 875

parcheeggi di superficie: mq 1.948

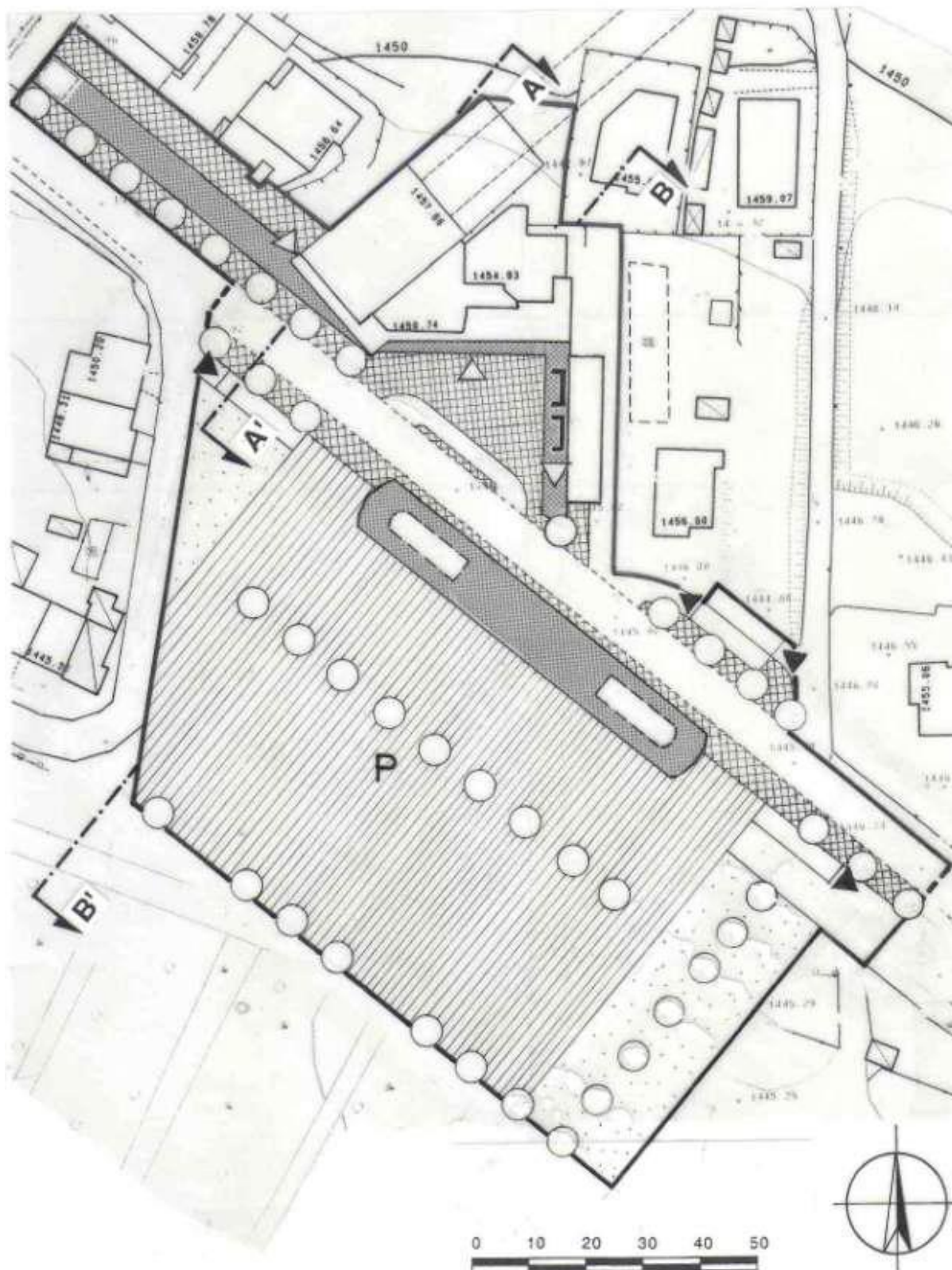
parcheggi interrati: mq 10.460

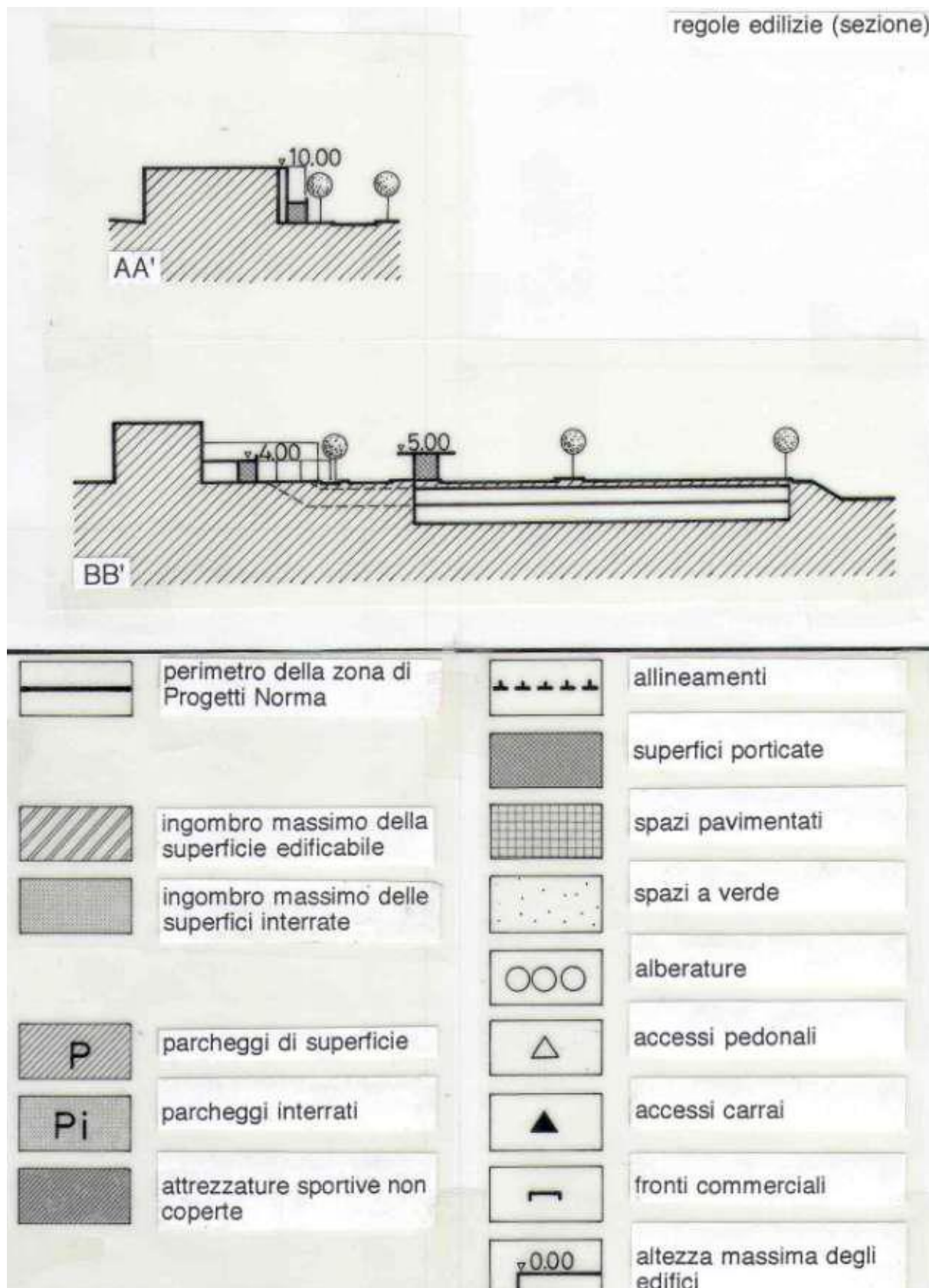
Strumenti di attuazione: PL

2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
 - agganciare il volume che ospita l'impianto di arroccamento al sistema pedonale, che ricostruisce il bordo di via Pareda, attraverso un porticato atto ad accogliere limitate funzioni di servizio;
 - definire la nuova facciata dell'edificio esistente della stazione in modo da sottolineare l'eccezionalità della funzione urbana della funivia;
 - costruire, in corrispondenza della stazione funiviaria, una piazza triangolare definita da corpi edilizi dotati di immagine architettonica omogenea. Detti corpi edilizi possono ospitare servizi agli utenti e le strutture di collegamento sotterraneo con il parcheggio interrato antistante;
 - prevedere un parcheggio interrato a fruizione mista, pubblica e privata, che ospiti in superficie posti di sosta per gli autobus e una pensilina attrezzata per la fermata delle linee di trasporto pubblico.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.

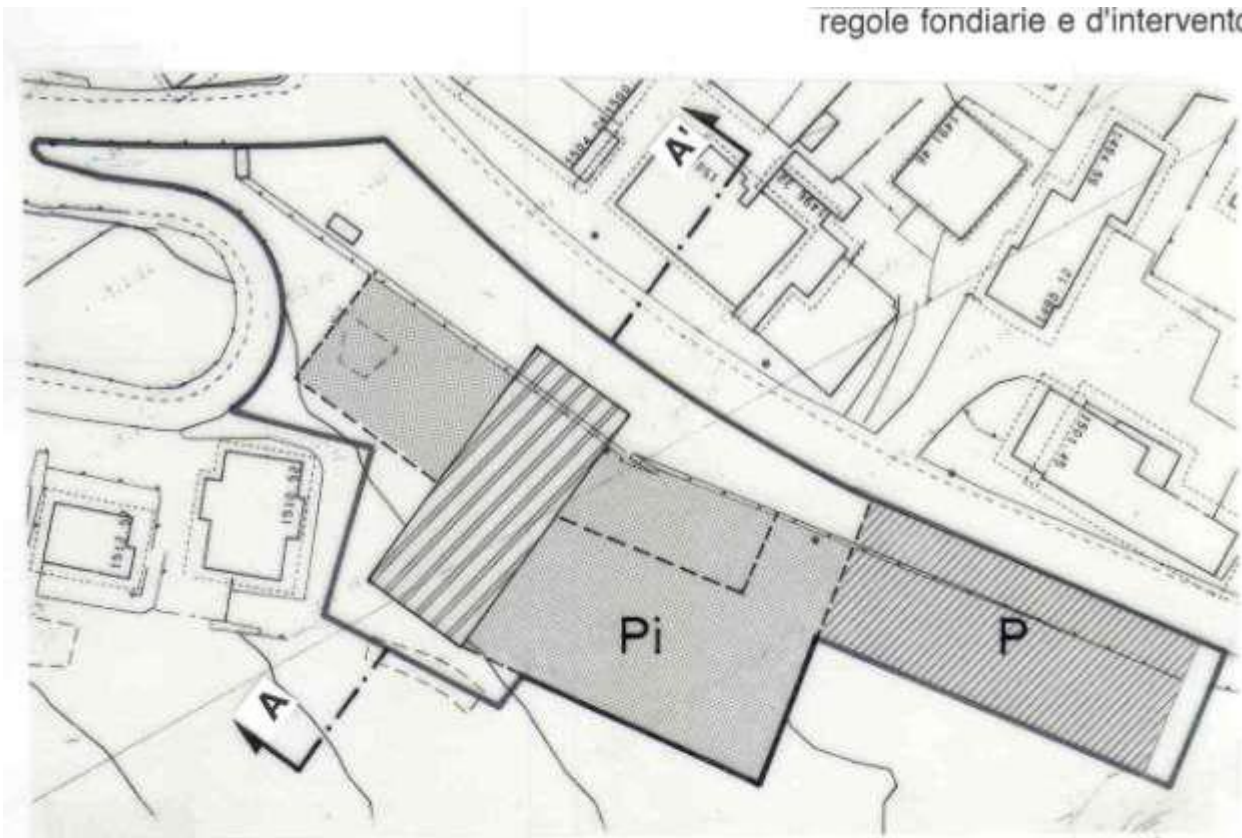


regole edilizie (planimetriche) e disegno del suolo

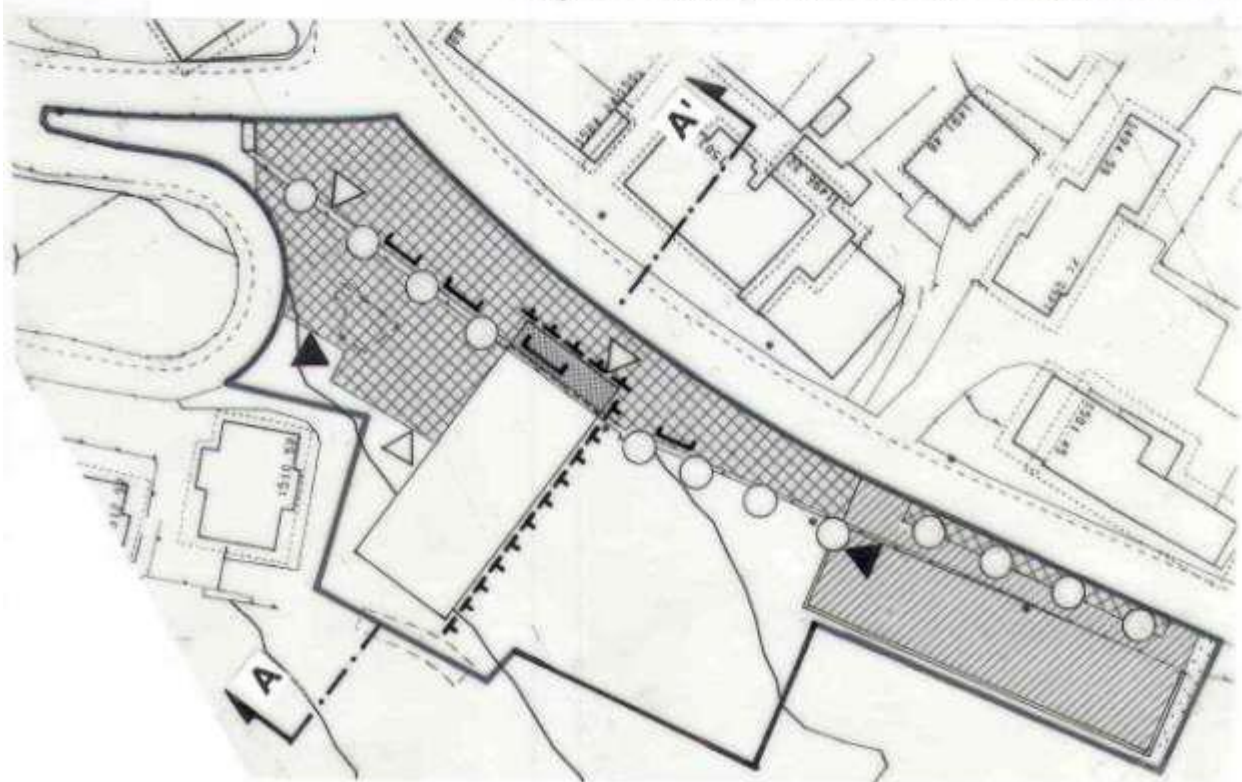


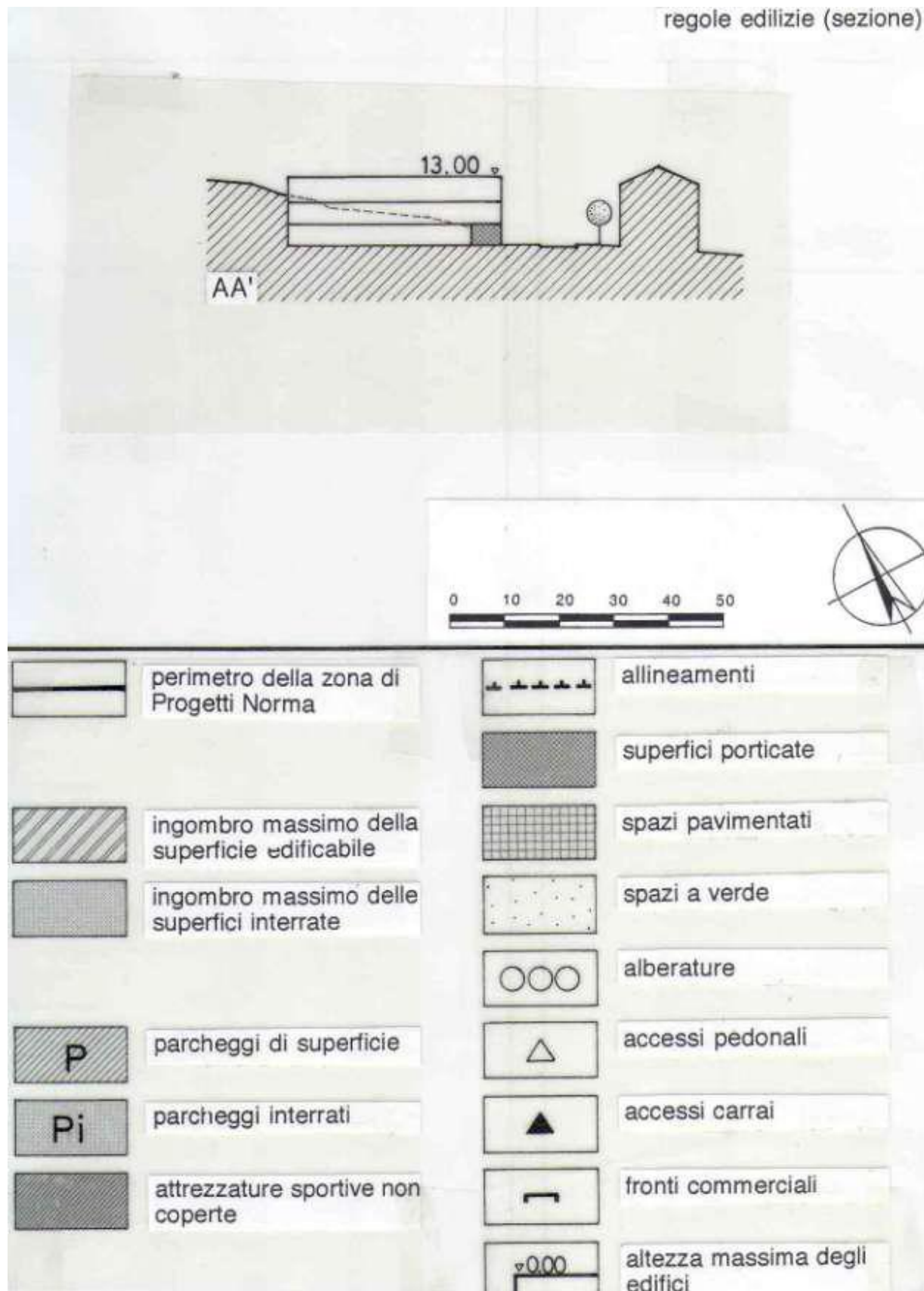


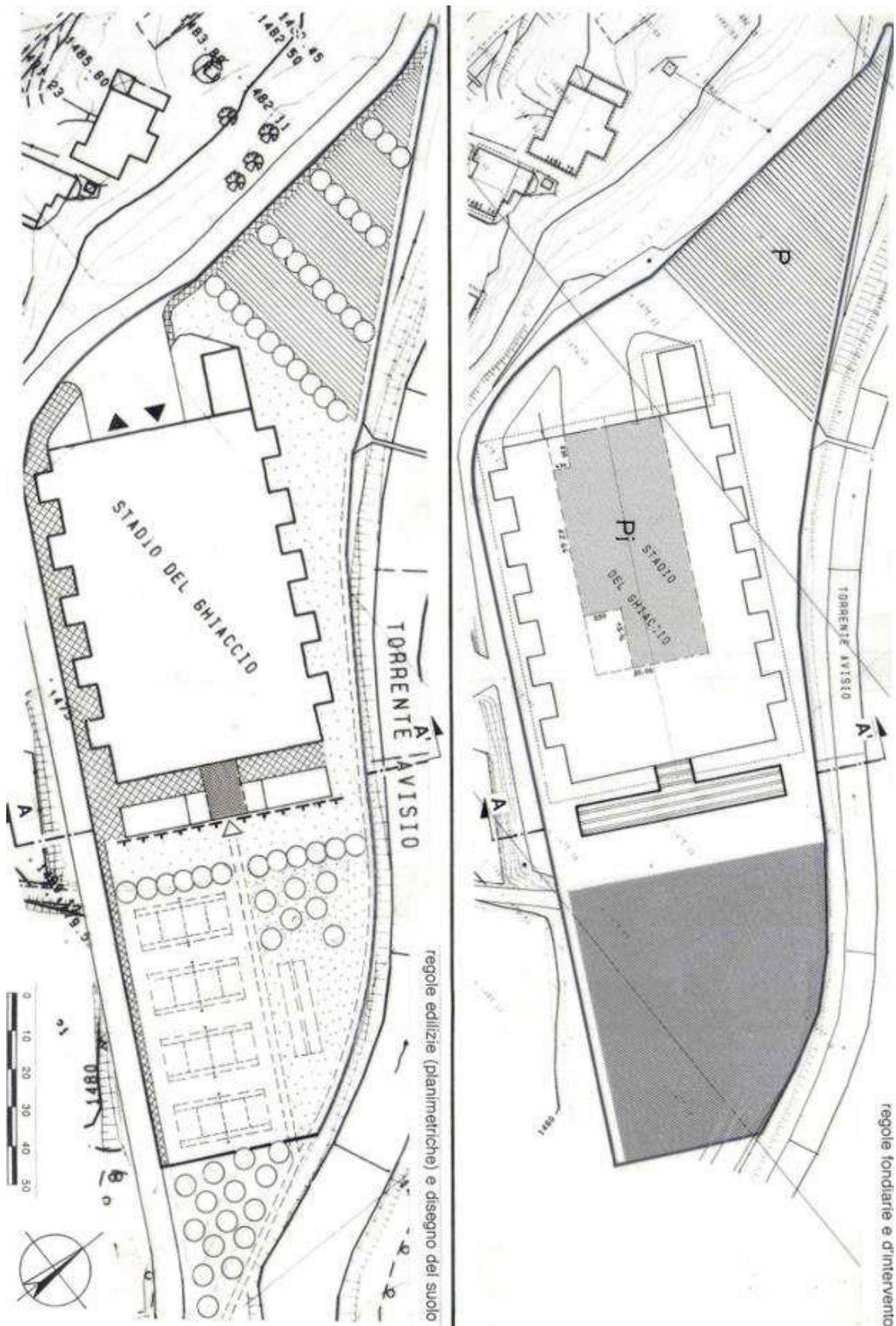
regole fondiarie e d'intervento



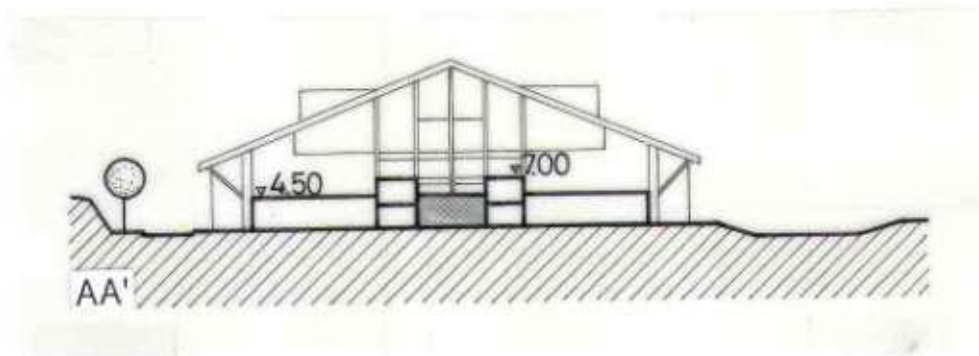
regole edilizie (planimetriche) e disegno del suolo

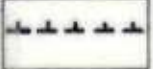
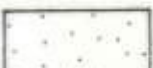
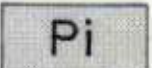
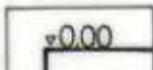






regole edilizie (sezione)



	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 16 PN 5 – Funivia del Ciampac: scheda normativa

1. Il progetto riguarda la risistemazione dell'area compresa tra la stazione a valle della funivia del Ciampac e le ex colonie. Prevede interventi di nuova costruzione ed opere di sistemazione del suolo finalizzate a trasformare un'area oggi indefinita in un luogo urbano connotato da una precisa forma ed arricchito dalla presenza di funzioni capaci di favorire modi d'uso più articolati. E' ammessa la demolizione delle cubature esistenti con loro successiva ricostruzione in accorpamento anche in altro sito.

Superficie territoriale (St) mq 10.794

Destinazioni d'uso

Servizi e spazi d'uso pubblico - Area (min) - Slp (min)

piazze ed aree pavimentate: mq 4.321

parcheggi interrati: mq 1.500

Residenze ed attività economiche - Slp (max)

ricettivo nella tipologia alberghiera così come definita nell'art. 52: mq 1.672

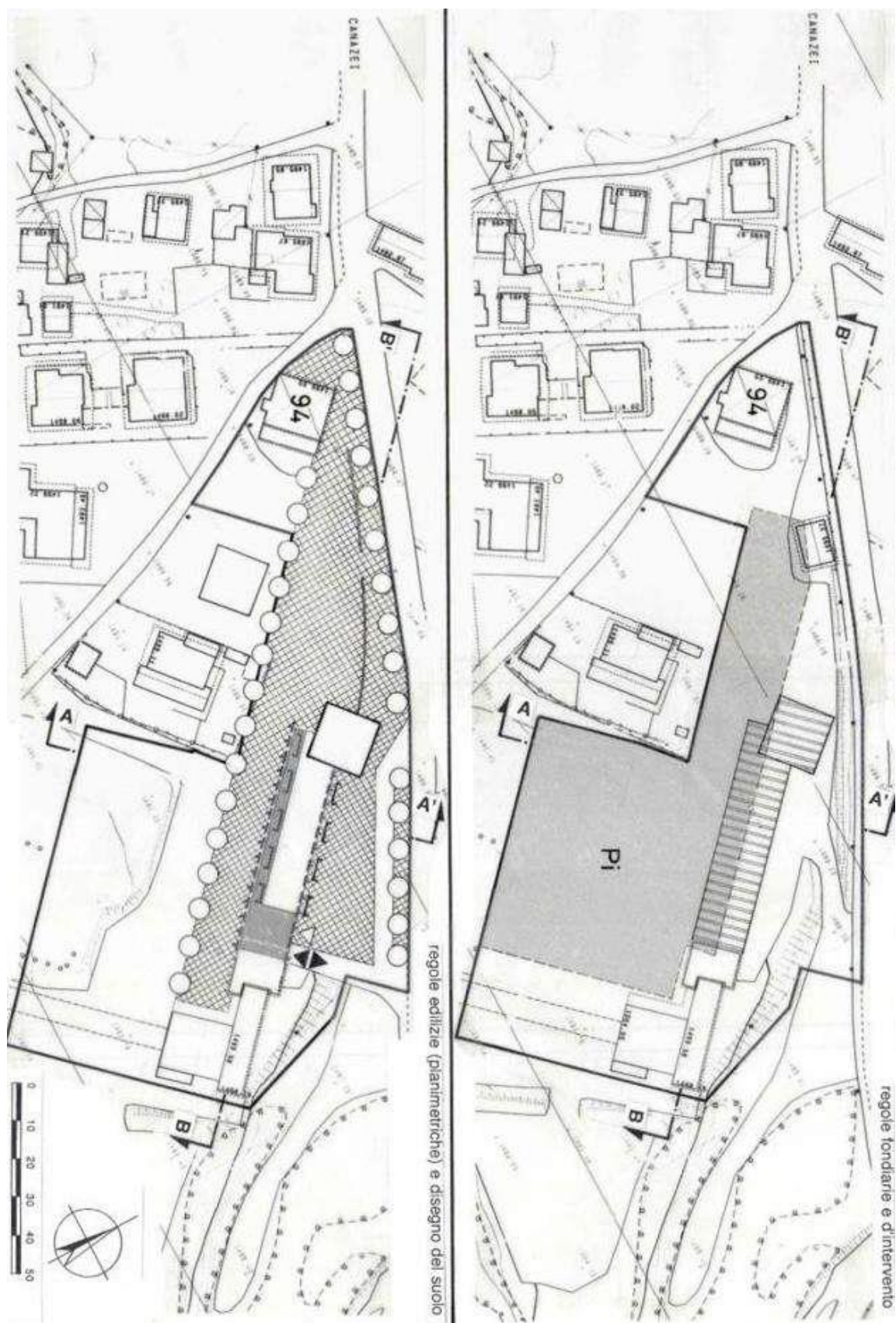
commercio ed uffici: mq 666

parcheggi interrati d'uso privato: mq 7.325

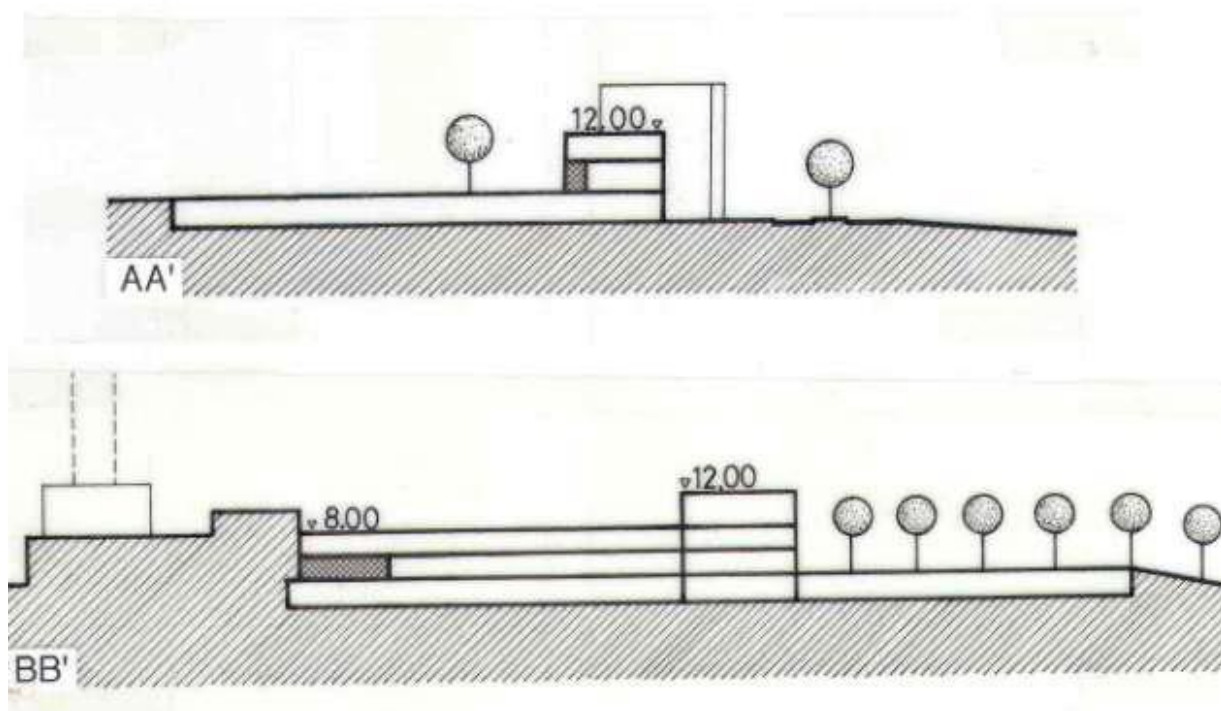
La cubatura in demolizione, pari a mq. 1.850 circa, può essere traslata, accorpata, recuperata ad uso foresteria, esclusivamente per i dipendenti delle aziende esercenti gli impianti.

Strumenti di attuazione: PL

2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
- accostare alla stazione della funivia un corpo edilizio in linea al fine di ridare una geometria allo spazio aperto antistante; definire una testata al corpo edilizio lineare con un edificio di altezza maggiore ed eventualmente ruotato ed allineato alla lottizzazione di Alba;
 - destinare l'edificio alla funzione alberghiera e in misura minore al commercio;
 - rendere fruibile ed accessibile l'edificio alle due quote d'uso: quella dell'ingresso alla stazione della funivia e quella inferiore della via Costa; arricchire i due livelli d'uso con la presenza di un porticato (quota superiore) e di funzioni di servizio agli utenti (alla quota inferiore);
 - recuperare l'edificio esistente n.94 (ex colonia) secondo quanto stabilito dall'art.43 di queste norme, con destinazioni da stabilirsi al momento della realizzazione del PN.
 - rilocalizzare gli attuali parcheggi in superficie in un parcheggio sotterraneo a due livelli, del quale si propone una gestione mista (pubblica e privata), con accesso carraio lungo la via Costa;
 - prevedere la fermata degli autobus pubblici di linea lungo via Costa.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.



regole edilizie (sezione)



	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 17 PN 6 Piano di recupero ambientale di Lorenz e Verra

1. Il progetto riguarda il recupero dei beni ambientali di cui al codice 064 del PUP dei manufatti e dei siti di pregio paesaggistico e ambientale indicati schematicamente nella carta delle tutele paesistiche del P.U.P. In sede di pianificazione possono essere aggiornati ed integrati i beni ambientali sulla base di studi ed ulteriori approfondimenti; il progetto si attua con il Piano Attuativo che è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio, di iniziativa pubblica o privata o mista pubblico/privata.
2. Il Piano Regolatore prevede la delimitazione di un comparto edificatorio che comprende più edifici ed aree di intervento il cui perimetro è indicato sulla cartografia allegata. Il perimetro può essere variato in alcune parti per motivate esigenze progettuali quali ad esempio la coincidenza del perimetro con la base catastale georeferenziata.
3. I piani di recupero possono essere presentati al Comune dai privati interessati proprietari di almeno il 60% della volumetria degli edifici ricompresi nell'area perimetrata. In attesa dell'approvazione del piano di recupero da parte della Pubblica Amministrazione, gli edifici esistenti possono essere oggetto dei seguenti interventi:
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Restauro e Risanamento conservativo.
4. Le modalità di redazione e di contenuti delle rappresentazioni grafiche sono quelli che vengono normalmente utilizzati nelle rappresentazioni dei Piani Attuativi di lottizzazione con ulteriore documentazione tecnica allegata che deve prevedere:
 - rilievo catastale e tavolare degli edifici e delle particelle fondiarie;
 - rilievo plani altimetrico delle aree edificate e della viabilità di accesso;
 - rilievo e progetto di edifici “pilota” che a titolo esemplificativo individuano le linee progettuali di intervento. Gli edifici saranno due: uno allo stato di rudere che viene riproposto e ricostruito sulla base di idonea documentazione (vecchie fotografie, disegni originali, progetti di Variante) che attesti il suo stato originario e il secondo completo in ogni sua parte; i particolari costruttivi diverranno parte integrante del manuale per il recupero. L'Amministrazione può far iniziare i lavori di recupero anche di un solo manufatto prima dell'approvazione del Piano Attuativo dal momento che gli edifici divengono una sperimentazione applicata delle tecniche di restauro e risanamento dei manufatti che poi saranno estese agli altri edifici.
 - intervento progettuale per la qualificazione estetico-funzionale degli spazi aperti e delle strade del centro abitato;
 - manuale di intervento;
 - documentazione fotografica di dettaglio dei singoli edifici;
 - proposte filologiche/documentali per il recupero dei ruderi esistenti;
 - progetto di massima delle sottostrutture (acque bianche, nere, acquedotto, energia elettrica, telefoni, ecc.);
 - schema di convenzione contenente le garanzie da prestare al Comune e i termini per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la misura del contributo da corrispondere in relazione all'entità delle opere da realizzare direttamente a cura dei proprietari e le

modalità di cessione gratuita al Comune delle opere realizzate.

- a) Superficie territoriale (St): mq. 52.679,00;
- b) Superficie area di rispetto: mq. 262.877,00;
- c) Destinazione d'uso: residenziali "Prima Casa" e/o ricettivo per gli edifici e solo "Prima Casa" per i ruderi;
- d) Strumenti d'attuazione: Piano Attuativo di recupero di iniziativa pubblica;
- e) Criteri di progettazione: devono tendere alla qualificazione e al recupero dei singoli edifici e di tutto il complesso edilizio con riferimento al "Manuale propedeutico per la stesura del piano di recupero degli edifici di Insom, Verra e Lorenz" approvato con la Variante n.6 e parte integrante dei documenti di piano. Particolare attenzione dovrà essere riposta nello studio delle aree destinate a parcheggio che devono essere previste possibilmente interrato e discoste dagli edifici. La viabilità esistente non dovrà subire sostanziali modificazioni piano altimetriche; la sede stradale dovrà essere eseguita in stabilizzato calcareo con relativi canali di scolo laterali per le acque piovane.

Art. 18 Aree soggette a progetto convenzionato

1. Il P.R.G. individua con apposita grafia le aree che si attuano con intervento edilizio diretto mediante il rilascio di concessione edilizia convenzionata secondo due diverse modalità di intervento:
 - a) Gli ambiti individuati in cartografia con il cartiglio PC.00 fanno riferimento ad aree che i PRG previgenti assoggettavano a piano di lottizzazione. La L.P. 4 agosto 2015, n. 15 all'art. 49 prevede che aree di superficie inferiore a mq 2.500 non siano più soggette a piano di lottizzazione. Per queste aree si richiede in ogni caso una progettazione unitaria, che interessi l'intero ambito, mentre l'eventuale cessione di aree per la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione sarà soggetta alle previsioni della convenzione.
 - b) Gli ambiti individuati in cartografia con il cartiglio "PC.n." sono specificatamente disciplinati dal successivo comma 3.
2. Le schede riferite ad ogni singolo intervento individuano gli indici urbanistici e le destinazioni d'uso, le impostazioni planivolumetriche di dettaglio, i futuri assetti proprietari e gli eventuali obblighi di cessione gratuita al comune di aree, specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici, di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione. Tali obblighi saranno precisati in un'apposita convenzione da stipularsi, prima del rilascio del titolo abilitativo, fra il Comune e i promotori delle iniziative edilizie, secondo quanto previsto dall'art. 84 comma 2 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. Nella convenzione saranno inoltre definite le modalità, i tempi e i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione oltre all'eventuale ripartizione degli oneri dell'intervento tra l'Amministrazione e i soggetti privati.
3. Le aree soggette a concessione convenzionata PC.06, PC.07, PC.08 e PC.09 non hanno specifiche modalità di intervento e valgono le singole norme di zona.
- 3.2 L'intervento soggetto a concessione convenzionata PC.02 a Penia interessa l'edificio e le aree di pertinenza individuate catastalmente con la p.ed. 258 /1e la p.f. 1587 in CC Canazei e prevede il recupero con cambio di destinazione d'uso dell'attuale struttura ricettiva.

Funzioni ammesse:

- Attività commerciale e pubblici esercizi al piano rialzato;
- Residenza ordinaria e residenza per il tempo libero e le vacanze secondo le modalità dell'art. 27 comma 4 (dal conteggio rimane escluso il volume abitativo esistente).

Indicazioni attuative:

- Edificio principale: R3 Ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione
- Bussola sul prospetto nord e avancorpo verso valle: R5 Demolizione con ricostruzione

Opere di urbanizzazione:

- La demolizione della bussola d'ingresso è finalizzata a consentire la realizzazione di uno spazio pedonale di larghezza pari a 2 metri che assicuri la continuità dei percorsi posti in fregio alla strada provinciale.

È prevista la realizzazione delle opere e la cessione gratuita al comune di Canazei delle aree relative.

La convenzione disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere.

- 3.3 L'intervento soggetto a concessione convenzionata PC.03 a Canazei interessa l'ambito costituito dalle pp. ff. 768/2/3/4 e 770/1/3/4/5/6 in CC Canazei e prevede l'individuazione di un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA di circa mq 1.200 e l'individuazione di una zona destinata a verde privato.

Indicazioni attuative:

H massima = 9.5 ml

Fatte salve le disposizioni in materia di distanza tra le costruzioni è ammessa la costruzione dei volumi edilizi in aderenza all'area destinata a verde privato.

Il progetto dovrà prevedere l'individuazione di un percorso pedonale finalizzato al miglioramento del tessuto connettivo del centro storico. In cartografia viene riportata una previsione indicativa del tracciato che potrà trovare una diversa collocazione all'interno del progetto di trasformazione dell'area.

Opere di urbanizzazione:

La concessione convenzionata dovrà prevedere la cessione al comune di Canazei delle aree necessarie al potenziamento della viabilità interna al centro storico p.f. 3134/3 e alla realizzazione del percorso pedonale di larghezza minima pari a 2,00 ml.

La convenzione disciplinerà le modalità di cessione delle aree relative all'allargamento stradale e al percorso pedonale e le modalità di realizzazione delle opere.

- 3.4 L'intervento soggetto a Concessione convenzionata PC.04 interessa l'ambito costituito da parte della p.f. 1070/3 e prevede l'individuazione di un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA di circa mq 800 all'interno del quale è prevista un'area a parcheggio pubblico. In fase progettuale dovrà essere redatto uno studio che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità presente nell'area.

Indicazioni attuative:

Opere di urbanizzazione:

È prevista la cessione gratuita dell'area per la realizzazione del parcheggio e la realizzazione delle opere necessarie al suo effettivo utilizzo.

- 3.5 L'intervento soggetto a Concessione convenzionata PC.05 interessa l'ambito costituito dalla p.f.1021/3, parte della p.f. 1021/2 e dalla p.ed.1141 in CC Canazei ad Alba e prevede l'individuazione di un lotto residenziale B2 di cui all'art. 47 delle NTA di circa mq 800, un tratto di viabilità locale di progetto.

E' prevista la cessione dell'area destinata alla viabilità di progetto.

In attesa della necessaria convenzione l'Amministrazione comunale ha la facoltà di realizzare la prevista viabilità con tempistica indipendente dalla convenzione stessa e dall'effettiva realizzazione dell'edificazione; la convenzione dovrà prevedere che le spese di urbanizzazione relative alla realizzazione della viabilità saranno rimborsate all'Amministrazione comunale da parte del titolare della convenzione stessa.

- 3.6 L'intervento soggetto a Concessione convenzionata PC.10 interessa l'ambito costituito da parte delle p.f. 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826/3 e 1827 in CC Canazei a Penia e prevede l'individuazione di un lotto residenziale riservato alla prima casa C1 di cui all'art. 48 delle NTA di circa mq 4410.

È prevista la realizzazione di un massimo di n.12 unità abitative con un massimo di 6 edifici, destinate a prima casa con tipologia edilizia adeguata alle caratteristiche costruttive della zona, esclusa la tipologia a schiera. La realizzazione dei previsti edifici potrà avvenire anche per porzioni del lotto complessivo, con interventi non contemporanei sulla totalità dell'area evidenziata.

Il progetto dovrà prevedere la necessaria viabilità di accesso ai singoli edifici.

- 3.7 L'intervento soggetto a Concessione convenzionata PC.11 interessa l'ambito costituito da parte della p.f. 813 e dalla p.ed. 439 in CC Canazei e ammette la demolizione e ricostruzione del vecchio edificio esistente che presenta problemi statici. La progettazione degli interventi potrà prevedere un arretramento dell'edificio a condizione che tale arretramento sia finalizzato al miglioramento della viabilità esistente (sistemazione incrocio SS48 – Via del Piz) o della viabilità pedonale (realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via del Piz).

- 3.8 L'intervento soggetto a Concessione convenzionata PC.12 interessa l'ambito costituito dalla p.f. 583/1 e marginalmente dalla p.f. 582 in CC Canazei sul versante in sponda sinistra del rio Antermont, e prevede l'individuazione di un lotto residenziale riservato alla prima casa C1 di cui all'art. 48 delle NTA di circa mq 690.

Indicazioni progettuali:

Il vincolo di progettazione convenzionata prevede la cessione all'Amministrazione della p.f. 729 (medesimo proprietario) per la realizzazione di un parcheggio lungo la strada esistente Via de col da Ronch.

Opere di urbanizzazione:

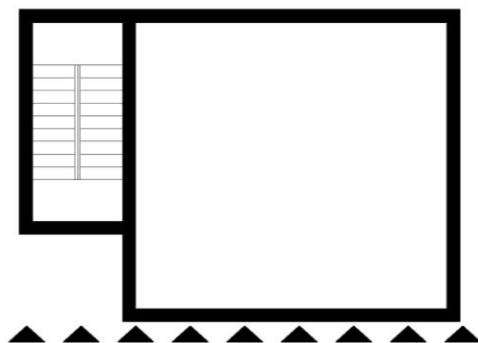
Il progetto dovrà prevedere una viabilità di accesso consona alla morfologia del versante, evitando eccessive modificazioni dello stesso e possibilmente sfruttando la vecchia viabilità esistente da ripristinare.

Art. 19 Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività così come regolamentato L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dal regolamento Edilizio Comunale.

Art. 19bis Allineamenti obbligatori

1. Gli "allineamenti obbligatori" definiscono, attraverso i segni grafici riportati in cartografia l'orientamento e la posizione di uno dei lati degli edifici di nuova costruzione. La facciata si considera coincidente con la posizione se nel suo sviluppo almeno una parte coincide con la linea tracciata (vedi schema grafico allegato).
2. La Commissione Edilizia comunale può consentire limitati scostamenti rispetto a quanto indicato in cartografia, in presenza di esigenze di migliore orientamento del fabbricato giustificate dallo studio degli orientamenti degli edifici contermini o per un razionale utilizzo del lotto.



Art. 20 Interventi di sistemazione del suolo

1. Gli interventi consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la costruzione di infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie ed in profondità. In particolare, sono interventi di sistemazione del suolo:
 - rinnovo, sostituzione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale non destinato ad usi produttivi;
 - rinnovo, sostituzione, demolizione e nuova posa dei materiali che costituiscono la pavimentazione;
 - ripristino, rimozione e nuova realizzazione di recinzioni;
 - movimenti di terra con sottrazione ed accumulo di materiale;
 - opere di consolidamento dei terreni;
 - opere di sostegno ed ancoraggio dei terreni;
 - opere di canalizzazione, deviazione dei corsi d'acqua;
 - opere per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi;
 - opere per la realizzazione di reti tecnologiche (elettrorodotti, linee telefoniche, ecc.);
 - realizzazione di parcheggi di superficie e sotterranei, depositi sotterranei e volumi tecnologici interrati.
2. Per il rinnovo, la sostituzione e il nuovo impianto del manto vegetale d'alto fusto interno alle aree edificate (zone A, B, D, S e zone di PN) la scelta delle essenze deve orientarsi all'interno delle seguenti varietà:
 - per i viali alberati: Frassino maggiore, Pioppo tremolo, Betulla bianca, Sorbo degli uccellatori;
 - per gli spazi verdi di pertinenza degli edifici: Pino cembro, Picea argentata, Betulla bianca, Sorbo degli uccellatori, Sambuco di montagna.

Art. 21 Cambio della destinazione d'uso

1. I fienili e le stalle, compresi quelli che rientrano nelle categorie di edifici tutelati di cui al comma 4 e 7 dell'art. 43 ed esclusi quelli ricadenti nelle aree di cui al TITOLO V Capitoli 5, 6 e 7, in alternativa alla destinazione d'uso attuale o di origine, possono essere destinati alla residenza ordinaria, a funzioni pubbliche, ad esercizi pubblici, ad attività terziarie e, limitatamente al piano terra, ad attività artigianali non moleste.
2. I fienili e le stalle possono essere utilizzati per attività commerciali in conformità alle disposizioni contenute al Titolo IV delle presenti norme di attuazione.
3. Gli edifici soggetti a parziale demolizione per la formazione di portici per uso pubblico possono, eccezionalmente, variare la destinazione d'uso di tutto l'edificio e destinarlo ad attività terziarie e/o abitative.

Art. 22 Opere di urbanizzazione

1. Per la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle disposizioni contenute all'art.12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 23 Dotazione di parcheggi di pertinenza

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 69 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute al Titolo II Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 24 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale come definite dall'art. 49 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg).

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

1. Definizioni:

Edificio residenziale:

Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria.

a) alloggi per il tempo libero e vacanza;

b) alloggi destinati a residenza ordinaria.

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta "Prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute, ecc.

Edifici residenziali esistenti.

Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanza, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

Volume.

Per volume s'intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè di muri, dei solai e del tetto, così come definito dalla disciplina urbanistica o regolamento edilizio. In caso di immobili con destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

2. Disciplina delle nuove costruzioni residenziali.

Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui al punto 3 comma 3.1 Su tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione di alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanza.

Sul territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanza, salvo l'attribuzione di volta in volta da parte del Consiglio Comunale, per favorire progetti di interesse collettivo regolati da apposita convenzione.

Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della legge.

3. Disciplina degli alloggi residenziali esistenti.

Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le prescrizioni di cui al seguente comma 3.2.

In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla legge n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria – utilizzo del contingente assegnato alla residenza per il tempo libero e vacanza).

La disposizione di cui al comma 3.2 del presente articolo non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

4. Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.

Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del PRG.

Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanza sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria.
- b) In caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all'applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanza vanno considerati parte del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come stabilito al precedente punto 2, comma 2.2.

5. Eccezioni.

In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta Provinciale con

TITOLO IV

Pianificazione urbanistica del settore commerciale

Art. 28 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 29 Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. In particolare, si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 30 Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Canazei, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei centri storici stabilite al Titolo V Capitolo II delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti

ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nel rispetto delle seguenti limitazioni:

Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

4.1 Nelle zone residenziali B1, B2 e B3 e B4, nelle zone per attività alberghiere D3, nelle zone per le attrezzature turistico ricettive D4, nelle zone commerciali D5, nelle aree di servizio e distribuzione carburante D6, nelle aree sciabili D7 all'interno di infrastrutture e manufatti edilizi aventi funzione strettamente connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, nelle zone per attrezzature e servizi civili ed amministrative di livello locale F2, nelle aree soggette a Progetti norma: PN1 – Area Agip, PN2 – Pian de Pareda, PN3 – Piazza per Alba, PN4 – Stadio del ghiaccio, PN5 – Funivia del Ciampac.

4.2 All'interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per l'annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti.

Medie strutture di vendita: è ammesso l'insediamento esclusivamente nelle zone indicate al precedente punto 4.1.

Art. 31 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 32 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore

Art. 39 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, che utilizzano edifici esistenti da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, insidiati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione commerciale.

Art. 40 Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Disciplina delle singole zone

Definizioni e prescrizioni generali

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per “zone” e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l’edificazione.
2. Sono considerati “insediamenti”:
 - le zone A ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;
 - le zone B1, B2, B3, B4 per insediamenti prevalentemente residenziali di completamento;
 - le zone C1 per insediamenti residenziali di nuova espansione riservati alla prima casa;
 - il verde privato;
 - parcheggi privati.
 - Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 2 – Disposizioni edilizie negli insediamenti storici- e Capitolo 3 – Aree ad uso prevalentemente residenziale.
3. Sono considerate “Aree destinate prevalentemente ad attività economica” – Zone D e G:
 - le Zone D2 per le attività produttive del settore secondario di livello locale;
 - le Zone D3 per le attività alberghiere;
 - le Zone D4 per le attrezzature turistico ricettive;
 - le zone D5 per le aree commerciali;
 - le zone D6 per le aree di servizio e distribuzione carburante;
 - le zone D7 per le aree sciabili;
 - le zone D8 per le aree sciabili speciali: campo scuola di sci;
 - le zone D9 per le aree estrattive all’aperto.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 4.
4. Sono considerate “Aree destinate alle attività agro silvo pastorali”- Zone E:
 - le Zone E1 agricole di pregio del PUP;
 - le Zone E2 agricole del PUP;
 - le Zone E3 agricole pregiate di rilevanza locale;
 - le Zone E4 a bosco (ex art. 35);

- le zone E5 a pascolo (ex art. 35);
- le Zone E6 ad elevata integrità (ex art. 36).

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate Capitolo 5.

5. Sono considerate aree per “attrezzature e servizi pubblici di livello locale” – Zone F:

- le Zone F2 per attrezzature e servizi civili ed amministrative di livello locale;
- le Zone F3 destinate al verde pubblico;
- le Zone F4 destinate a verde attrezzato – Parco dell’Avisio;
- le Zone F5 destinate a parcheggio pubblico;
- le Zone F6 destinate agli impianti per la pratica del golf.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 6.

6. Sono considerate come “zone per infrastrutture e servizi”:

- le Zone F8 destinate ai servizi cimiteriali;
- le Zone F9 destinate al servizio della mobilità;
- le Zone F10 destinate a spazio pubblico;
- le Zone F11 destinate a spazi pubblici da riqualificare;
- le zone F12 destinate alle infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni;
- le zone F13 destinate alla viabilità;
- i percorsi pedonali e ciclabili;
- le piste per lo sci di fondo.

Le norme relative agli interventi sono riportate nel Capitolo 7.

7. Sono considerate “aree di rispetto, di tutela e di protezione”:
- le aree di tutela ambientale;
 - i beni ambientali del PUP;
 - i singoli elementi storici non vincolati (gli elementi geologici e geomorfologici del PUP);
 - i SIC – Siti di interesse comunitario appartenente alla “Rete Natura 2000”;
 - le aree di protezione fluviale – ambiti fluviale di interesse ecologico del PGUAP;
 - i beni del patrimonio dolomitico;
 - le aree di difesa paesaggistica;
 - le aree di difesa dei corsi d’acqua;
 - le aree di rispetto delle sorgenti;
 - le aree di tutela archeologica;
 - le fasce di rispetto.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo V.

- Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo V capitolo II.

Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale

1. Le aree relative agli insediamenti storici sono zone densamente urbanizzate e connotate dalla presenza di edifici e tessuti edilizi che conservano caratteri tipici e tradizionali. Esse possono comprendere anche porzioni di superfici libere, o essere interessate da edifici o manufatti recenti.

2. Destinazione d'uso: all'interno degli insediamenti storici sono ammesse le abitazioni, gli alberghi e le costruzioni destinate, in tutto o in parte, a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori artigiani purché con riferimento agli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalente della zona.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.

3. Interventi ammessi: in assenza di piano particolareggiato sono consentiti esclusivamente:
- interventi sull'edilizia esistente ed in particolare:
 - a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 43 di queste norme: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
 - b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. 43 di queste norme vale quanto è stabilito dallo stesso articolo;
 - interventi di sistemazione del suolo;
 - cambiamento della destinazione d'uso, in coerenza con quanto previsto dal precedente comma 2.

- #### 4. Utilizzo del contingente volumetrico

- 4.1 La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto all'art. 18 sexies della L.P. 22/91 modificata con la L.P. 11 novembre 2005 n. 16, può essere utilizzata nelle aree del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziali può essere impiegata ai fini edificatori, anche aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

Art. 43 Tutela dei manufatti edilizi compresi nell'area urbana e dei nuclei edificati in quota in relazione al loro valore architettonico, storico-culturale ed ambientale

1. Gli edifici individuati in cartografia con la numerazione da 1 a 150 rilevanti per caratteri tipologico-architettonici, storico-culturali ed ambientali sono oggetto di tutela, di cui ai commi seguenti, scopo della quale è la conservazione, il miglioramento e la continuità d'uso dei manufatti.
2. In attesa dell'aggiornamento del PGTIS Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici ai nuovi sistemi di rappresentazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla Delibera della G.P. n. 2129 del 22 agosto 2008 "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio", per quanto concerne l'effettiva estensione del vincolo su ciascun edificio o su parte di esso si rimanda alle tavole del progetto urbanistico (tav. 3 del PRG 1994) ed alla catalogazione del loro stato attuale contenuta nell'allegato alle norme n. 2 (di cui l'originale a colori è depositato presso l'ufficio tecnico comunale).
3. I fabbricati, o le porzioni di fabbricato, oggetto di tutela sono distinti in quattro differenti categorie: "edifici eccezionali", cioè edifici notevoli per caratteri architettonici, storico-culturali e funzionali; "edifici in pietra e legno" costituiti da case d'abitazione e fienili che conservano caratteri tipologici originari; "case in muratura" che rappresentano testimonianza dell'evoluzione significativa della tipologia originaria e "case in muratura con fienile" che assommano i caratteri della seconda e della terza categoria.
4. Negli edifici eccezionali, indicati con i numeri 14-26-29-31-36-80-105-129-124-132, sono ammessi gli interventi di restauro.
5. La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione edilizia, fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
6. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi l'immagine architettonica e l'assetto strutturale degli edifici, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco e le decorazioni.
7. Negli edifici in pietra e legno, indicati con i numeri 3-4-6-7-9-13-18-20-21-22- 23-24-25-32-35-41-46-54-55-57-58-64-66-67-78-82-84-90-99-103-106-107-108-109-112-114-116-120-123-125-126-128-131-136-139-142, sono ammessi gli interventi di restauro.
8. La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
9. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, sia in relazione alla conformazione esterna dei volumi sia in relazione agli schemi distributivi interni, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: le murature d'angolo, le volte e le parti strutturali in blockbau; i materiali di copertura; i materiali e le modalità di messa in opera dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco.
10. Negli edifici in muratura, indicati con i numeri 5-8-10-12-15-17-19-27-28-34-37-42-43-44-45-47-51-53-56-60-61-62-69-71-75-76-79-85-87-88-91-93-94-95-96-97-102-104-113-115-127-133-134-137-138-140-141-143-144-146-148-149 sono ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo.

- 10.1. Al fine di favorire la riqualificazione urbana di edifici esistenti, l'edificio n.65 relativo all'ex hotel Al Sasso viene tolto dall'elenco degli edifici in muratura sottoposti a "Tutela dei manufatti edilizi" riportati nel precedente comma 10, e viene assoggettato al PU.06 Piano di riqualificazione urbana regolamentato dall'art.10 NTA.

Art. 44 Tutela dei manufatti esterni all'area urbana di interesse storico culturale: baite

1. Le baite, esistenti all'esterno dell'area urbana e dei nuclei edificati in quota, anche se non evidenziate nelle tavole di piano, sono oggetto di tutela, scopo della quale è la

conservazione del loro valore storico-culturale pur nella continuità d'uso che può essere garantita da nuove destinazioni di carattere congruente alla localizzazione ed ai criteri tipologici.

2. Nelle baite gli interventi sono limitati al restauro ed alla manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, la conformazione esterna dei volumi e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali e le modalità di messa in opera dei rivestimenti esterni.

Art. 45 Aree di protezione dei beni architettonici e artistici

1. Sono aree di protezione dei manufatti e dei siti direttamente o indirettamente vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. L’esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati dall’organo di tutela. Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della PAT.
2. L’elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni culturali della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è il seguente.

Con vincolo diretto:

- 1) *Ex albergo Al Sole: p.ed. 150 del C.C. di Canazei (039.0001);*
- 2) *Tabià con crocefisso ligneo: p.ed.84,85,274 del C.C. di Canazei (039.0002);*
- 3) *Casa Davolavilla: p.ed.268, 269 del C.C. di Canazei (039.0003);*
- 4) *Edicola con capitello ligneo: p.ed.861 del C.C. di Canazei (039.0004);*
- 5) *Casa: p.ed.271 del C.C. di Canazei (039.0005);*
- 6) *Chiesa della Mater Amabilis: p.ed.587 del C.C. di Canazei (039.0006);*
- 7) *Chiesa di S. Antonio abate: p.ed.221 del C.C. di Canazei (039.0007);*
- 8) *Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco: p.ed.292/1 del C.C. di Canazei (039.0008);*
- 9) *Chiesa della Madonna della Neve: p.ed.59 del C.C. di Canazei (039.0009);*
- 10) *Chiesa di S. Floriano martire: p.ed.142/1 del C.C. di Canazei (039.0010);*
- 11) *Casa Comunale: p.ed.473 del C.C. di Canazei (039.0021);*
- 12) *Edicola sacra in Loc. Mortic: p.ed.592 del C.C. di Canazei (039.0028);*
- 13) *Monumento celebrativo: p.f. 3281 del CC di Canazei al passo Pordoi (039.0030);*
- 14) *Majon di Rocas a Gries: p.f.81, 82, 83 del C.C. di Canazei (039.0031).*

Con vincolo indiretto:

Zona di rispetto della Chiesa di S. Floriano martire (039.0010): p.ed.150, 151, 154, 156, 493, 141/1, 141/2, 141/3, 143/2, 143/3, 144, p.f. 741/1, 741/2 e p.f. 781 del C.C. di Canazei;

Zona di rispetto della Casa p.ed.271 (039.0005): p.ed.271 del C.C. di Canazei:

Zona di rispetto della Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco (039.0008): p.ed.291, 293, 294, 295, 297, 300, 301, 1080, 1742/2, 1744/1, 1744/2, del C.C. di Canazei.

3. Oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiari, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

Con vincoli da sottoporre a verifica (presenza di interesse):

- 15) *Edicola: p.ed.586 del C.C. di Canazei (039.0022);*
- 16) *Cimitero: p.f.1148/2 del C.C. di Canazei (039.0025);*
- 17) *Cappella Auxilium Christianorum: p.ed.588 del C.C. di Canazei (039.0027).*

4. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
5. Le cappelle, le edicole votive, i capitelli, le croci, le fontane e gli altri manufatti di interesse storico-culturale esistenti all'interno del territorio comunale, anche se non evidenziati nelle tavole di piano, vanno conservati e assoggettati a manutenzione ordinaria e restauro a carico degli enti o dei privati proprietari o giuridicamente responsabili.
6. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono beni culturali oggetto di specifica tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, verificate ai sensi dell'art.12 dello stesso decreto, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti e non alla pubblica vista.
7. Ai sensi della L. 7 marzo 2001, n. 78 viene tutelato il patrimonio storico della Prima guerra mondiale riconoscendone il valore storico e culturale. Su tale patrimonio sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche. L'art. 9 della L. 7 marzo 2001, n. 78 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico e documentario. I soggetti pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione patrimonio storico della Prima guerra mondiale debbono darne comunicazione, corredata da progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza per i beni culturali della PAT.

Capitolo 3

Aree ad uso prevalentemente residenziale

Art. 46 Generalità

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza.
2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.
3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si dividono in:

- B1, B2, B3, B4 aree residenziali di completamento;
- C1, aree residenziali di nuova espansione riservate alla “prima casa”;
- Verde privato;
- Parcheggi privati.

Art. 47 B1, B2 B3, B4 Aree residenziali di completamento

1. Le aree **B1, B2, B3**, residenziali di completamento sono le aree parzialmente edificate nell'ambito di zone a prevalente destinazione residenziale nelle quali sono presenti le principali reti infrastrutturali e la cui edificazione tende a completare il disegno urbano senza determinare nuove espansioni edilizie.
- 1.1 destinazione d'uso: nelle parti urbane **B1, B2, B3**, sia esistenti che di progetto, sono ammesse le abitazioni, le attività extralberghiere, gli alberghi e le costruzioni destinate, in tutto o in parte, a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori artigiani purché con riferimento agli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e, che non contrastino con il carattere prevalente della zona.
- 1.2 Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.
- 1.3 Interventi ammessi:
- interventi sull'edilizia esistente, ed in particolare:
 - a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 42: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione;
 - b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. 42 vale quanto è stabilito dallo stesso. È concesso, in caso di ristrutturazione edilizia e negli interventi di sostituzione parziale (punto a comma 6 art. 12), per comprovati motivi di adeguamento delle dotazioni tecnologiche e sanitarie e per fabbisogni di prima casa, un aumento di volume dell'edificio, per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% del volume dell'edificio esistente fino ai primi 1.000 mc. e del 5% del volume dell'edificio rimanente.
 - c) l'ampliamento volumetrico di cui al comma precedente può essere realizzato in sopraelevazione sul sedime dell'edificio esistente in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi ed in conformità alle disposizioni della art 8 disciplina delle distanze del PRG;
 - interventi di nuova edificazione;
 - interventi di sistemazione del suolo;

- cambiamento della destinazione d'uso.

1.4 Interventi ammessi nell'ambito con specifico riferimento normativo di Piazza G. Marconi: è ammessa la realizzazione, in allineamento con gli edifici esistenti, di un corpo edilizio della volumetria massima di mc. 500 che consenta la realizzazione dei posti macchina pertinenziali con accesso diretto da Via Dolomites. Il piano terra su Piazza G. Marconi potrà essere destinato a pubblici esercizi o ad attività commerciale. Il nuovo volume assicuri la continuità sotto il profilo architettonico con l'avancorpo esistente a piano terra.

1.5 L'ambito a moderata pericolosità individuato da uno specifico riferimento normativo è esposto ad una pericolosità da crolli rocciosi. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 17 delle Norme di Attuazione del PGUAP. L'ampliamento del 10% delle volumetrie esistenti è subordinato ai risultati di uno studio che valuti la compatibilità con la pericolosità del sito e suggerisca le eventuali opere di protezione e messa in sicurezza.

1.6 All'interno dell'ambito a moderata pericolosità individuato da uno specifico riferimento normativo sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 17 delle Norme di Attuazione del PGUAP. È ammesso l'ampliamento del 10% delle volumetrie esistenti.

1.7 Parametri urbanistici ed edilizi:

- Sml = mq 700 nelle sottozone B2; mq 600 nelle sottozone B3 (da non considerare in caso di piano attuativo)
- If = 2,5 mc/mq nelle sottozone B1; 2 mc/mq nelle sottozone B2; 1,5 mc/mq nelle sottozone B3;
- H = m 11,50 nelle sottozone B1 e B2; m 8,50 nelle sottozone B3;
- Vi = max 60% di Vft edificato o edificabile esclusi i parcheggi e i depositi interrati.

1.8 Utilizzo del contingente volumetrico

La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto all'art. 18 sexies della L.P. 22/91 modificata con la L.P. 11 novembre 2005 n. 16, può essere utilizzata nelle aree residenziali del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziali può essere impiegata ai fini edificatori, anche aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

2. Nelle aree B4 sono ammesse abitazioni e costruzioni per la residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanza come previsto nella variante in adeguamento alla L.P. 16/2005 dove si consente che il “contingente” comunale delle case per il tempo libero e vacanza sia eroso solo ai fini di sbloccare difficili situazioni di interesse pubblico. La tavola delle regole allegata fa parte integrante di questo articolo.

a) Interventi ammessi:

- residenza ordinaria;
- residenza per il tempo libero e vacanze;
- parametri urbanistici ed edilizi:

- d) La realizzazione avviene attraverso l'istituto della concessione convenzionata.

Art.48 C1 - Aree residenziali di nuova espansione riservate alla “prima casa”

4. Negli ambiti individuati con lo specifico riferimento normativo gli interventi ammessi sono subordinati ai risultati di uno studio che ne valuti la compatibilità con la pericolosità del sito e suggerisca le eventuali opere di protezione e messa in sicurezza.

Art. 49 Verde privato

1. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree interne all'insediamento urbano o ad esso limitrofe di particolare interesse paesaggistico per la panoramicità e per la presenza di alberatura, prati, e di verde in genere.
2. In queste aree destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature e colture agricole, rampe di accesso ai garage e strade di servizio, è vietata ogni nuova costruzione.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e senza modifica della destinazione d'uso. In seguito ad interventi di demolizione con ricostruzione è inoltre ammesso l'accorpamento di volumi separati preesistenti, finalizzato ad un migliore inserimento paesaggistico.
4. Gli interventi previsti dai precedenti commi non sono ammessi qualora le aree a verde privato ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dal PGUAP nella carta della Pericolosità, e per quelle ricadenti in ambiti fluviali di interesse ecologico e nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di 10 m. ai sensi della L.P. 11/2007.

Art. 50 Parcheggi privati

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di parcheggi privati a servizio degli edifici esistenti.
2. I parcheggi privati possono essere realizzati sia in superficie (posti-auto scoperti) che entro terra. La progettazione unitaria (estesa all'intera area individuata nel PRG) dovrà essere finalizzata alla valorizzazione degli spazi di superficie che potranno essere destinati a spazio pubblico o privato privilegiando il mantenimento degli attuali spazi a verde.
3. Nelle aree destinate a parcheggio privato si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali l'utilizzo di una pavimentazione filtrante anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque.
4. La progettazione delle aree a parcheggio pubblico con un numero di posti macchina superiore a 10 deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico (art.8 comma 2 e 4 della Legge n.447/95 e s.m.) che verifichi il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Capitolo 4

Aree destinate prevalentemente ad attività economica

Art. 51 D2 - Aree produttive del settore secondario di livello locale

1. Il PRG del Comune di Canazei individua con apposita simbologia le aree produttive di livello

locale [L]. Dette aree in conformità ai criteri e principi stabiliti dal comma 10 dell'art. 33 del PUP, sono destinate alle seguenti attività:

- produzione industriale e artigianale di beni;
- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

2. Nell'ambito delle aree produttive di interesse locale, possono inoltre essere riservate specifiche zone per:

- a. attività commerciali nei limiti previsti nel Titolo IV - Urbanistica commerciale;
- b. foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale;
- c. servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive.

3. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 d.d.3 settembre 2010 e s.m.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

- Sc = 50% della superficie del lotto; in area PIP o PL = 40% della superficie del lotto;
- H = m 8, esclusi i volumi tecnici.

Art. 52 D3 Aree alberghiere

1. Il PRG individua le aree destinate ad accogliere strutture ricettive di tipo alberghiero all'interno delle quali è ammessa solo la funzione ricettiva nella tipologia alberghiera, così come definita dal comma 1 lettera a) e b) dell'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), salvo una quota di residenza primaria e commercio pari al 20% del volume (V_{ft}) edificato.

2. Per gli interventi soggetti a sola concessione edilizia si applicano le seguenti norme:

If = 2,50 mc/mg

H = 11,50 m

3. All'interno della zona alberghiera sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
 - è possibile destinare a residenza primaria o commercio una quota pari al 20% della volumetria esistente
 - è possibile, previa delibera del Consiglio Comunale, destinare l'intero volume **esistente** a funzioni di pubblico interesse, a residenza a carattere primario, a funzione commerciale, artigianale e/o terziaria in genere.
4. Per le aree alberghiere tradizionali indicate con il cartiglio [T] e ricadenti all'interno del perimetro degli insediamenti storici valgono i parametri e gli interventi ammessi dall'art. 42. Sugli edifici vincolati, soggetti a puntuale numerazione, si applicano esclusivamente le prescrizioni previste al precedente art.43.
5. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.
6. All'interno della zona alberghiera è, inoltre, ammessa la realizzazione di volumi interrati nella misura massima del 60% del V_{ft}.

Art. 53 D4 Aree per attrezzature turistico ricettive

1. Il PRG riporta in cartografia le aree destinate alle attrezzature turistico ricettive. Tali zone, riportate con apposito segno grafico, sono costituite da nuclei urbanizzati di modeste dimensioni in corrispondenza dell'arrivo in quota delle funivie e dei passi.
2. Destinazione d'uso: nelle parti così denominate è ammessa la presenza dei fabbricati esistenti con il loro uso e le opere, infrastrutture e manufatti edilizi, aventi la funzione connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, i rifugi alpini ed escursionistici.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV Urbanistica commerciale.

3. Interventi edilizi ammessi:

Interventi sull'edilizia esistente, ed in particolare:

- a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione;
- b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. 43 vale quanto stabilito dallo stesso;
- c) dove espressamente previsto in cartografia è ammessa la realizzazione di spazi espositivi e museografici. In relazione al grado di rischio gli interventi ammessi dovranno essere coerenti con gli articoli 16 e 17 della NTA del PGUAP.

È concesso, in caso di ristrutturazione edilizia degli edifici a carattere ricettivo alberghiero, così come definita nell'art. 52, e nei rifugi alpini ed escursionistici un aumento del volume dell'edificio, per una sola volta ed in alternativa al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% del volume dell'edificio esistente fino ai primi 1.000 mc e del 5% del volume dell'edificio rimanente.

- interventi di sistemazione del suolo;

- cambiamento della destinazione d'uso.
4. Parametri urbanistici ed edilizi:
- $I_f = 0,3 \text{ mc/mq}$
 - $H = \text{m } 8,50$

Art. 54 D5 Aree Commerciali

1. Nelle aree commerciali è ammessa la realizzazione di attività di commercio al dettaglio, uffici e locali di deposito legati alle attività commerciali al dettaglio, nonché, con funzione di completamento dell'offerta commerciale presente nelle singole strutture edilizie, di attività para-commerciali, di pubblici esercizi e di attività di servizio. La residenza è ammessa nella misura massima di 400 mc assegnabili ad ogni insediamento commerciale.
2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.
3. Interventi ammessi:
 - interventi di nuova edificazione;
 - interventi di sistemazione del suolo.
4. Parametri urbanistici ed edilizi:
 - $Sc = 50\%$ della superficie del lotto; in area PL = 40% della superficie del lotto;
 - $H = m\ 10,50$ esclusi i volumi tecnici.

Art. 55 D6 Aree di servizio e distribuzione carburante

1. La cartografia del PRG individua a margine della viabilità le aree specificatamente destinate alle stazioni di rifornimento carburanti. In tali zone sono ammesse la vendita al minuto di carburanti, lubrificanti, piccoli accessori, le operazioni di lavaggio ed ingrassaggio delle automobili, compresa l'attività integrativa di officina, pubblici esercizi quali bar e ristoranti. Le funzioni commerciali ivi previste non potranno configurarsi come attività autonome, ma dovranno essere strettamente connesse, anche sotto il profilo dell'unitarietà gestionale, con l'attrezzatura di servizio.
2. In tali aree dovrà essere particolarmente curato l'inserimento paesaggistico e nel progetto di concessione dovrà essere prevista e disciplinata la posa delle insegne e dei tabelloni pubblicitari.

Art. 56 D7 Aree Sciabili - Piste ed impianti di risalita

1. Sulle tavole del sistema insediativo sono individuate le aree sciabili in base alle indicazioni dell'art. 35 del PUP.

- PRG VARIANTE 2018 – **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**
 Prima adozione – Delibera del Consiglio Comunale n. __ di data __. __. ____
 Adozione definitiva – Delibera del Consiglio Comunale n. __ di data __. __. ____
 Approvazione PAT Delibera G.P. n. __ di data __. __. ____
 Pubblicazione BUR n. __ di data __. __. ____

11. All'interno dell'area sciabile Belvedere, in corrispondenza della zona relativa al Sas d'Arbacia, è ammessa soltanto la realizzazione di un impianto di arroccamento dal centro abitato di Canazei alle piste esistenti in quota. Non è ammessa la realizzazione di nuove piste da discesa.
12. È ammessa la riqualificazione della baracca esistente sulla p.ed. 1185 in prossimità del confine provinciale a Passo Pordoi, con la realizzazione di un nuovo edificio con funzione bar/ristoro, con la possibilità di arretrare la nuova struttura per consentire la realizzazione di un marciapiede o la migliore fruibilità della struttura stessa. La superficie massima consentita è pari a 90 mq, il Vft massimo consentito è pari a 350 mc.

Art. 57 D8 Aree sciabili locali– Campo scuola sci

1. Il PRG individua in cartografia con apposito cartiglio (CSS) le aree sciabili speciali destinate per le scuole di sci.
2. Destinazione d'uso: l'indicazione di area sciabile, sovrapposta a quella delle singole aree omogenee, evidenzia le parti del territorio all'interno delle quali possono svolgersi in maniera strutturata ed organizzata le attività sciistiche didattiche da localizzarsi nei prati esistenti. Al loro interno è ammessa la presenza di opere, infrastrutture e manufatti aventi la funzione connessa allo svolgimento delle suddette attività che hanno carattere stagionale. Nelle aree specificatamente destinate alle scuole di sci è ammessa la costruzione di attrezzature didattiche per lo sci invernale ed estivo, i tappeti sintetici provvisori, e quant'altro necessario per l'attività; deve anche essere previsto il percorso della pista ciclabile secondo i progetti P.A.T. Nell'area boscata è ammessa l'utilizzazione delle piante cadenti al taglio in funzione della sicurezza del campo scuola e per facilitare l'accesso e la movimentazione delle macchine operatrici per il trattamento delle piste. Gli interventi potranno avvenire solo previo assenso da parte dell'Autorità forestale.
3. Interventi ammessi: all'interno delle aree sciabili per attività didattiche sono consentiti:
 - interventi di sistemazione del suolo che riguardano strettamente il movimento degli sciatori e l'attività degli addetti della scuola di sci con le limitazioni previste dall'art. 91bis per quanto riguarda l'ambito dell'ex discarica RSU di località Ciasates individuata in cartografia con il codice SIB 039003;
 - la costruzione, all'esterno dell'ambito dell'ex discarica RSU di località Ciasates individuata in cartografia con il codice SIB 039003, di un locale per le attrezzature didattiche di max. 65 mq. su un piano con altezza all'imposta del tetto di m 2,50. L'edificio dovrà avere funzione di assistenza all'insegnamento dell'attività sciistica, può contenere strutture didattiche, bagni, un modesto punto di ristoro e quant'altro necessario allo svolgimento all'attività di insegnamento e di supporto degli allievi. Nel corso del periodo estivo il locale può essere utilizzato quale struttura di supporto delle altre attività sportive o agricole svolte sull'area (equitazione, bike, fattoria didattica, ecc.). La costruzione deve avere le caratteristiche del tabià; la copertura deve essere eseguita in scandole di legno di larice;
 - la realizzazione, all'esterno dell'ambito dell'ex discarica RSU di località Ciasates individuata in cartografia con il codice SIB 039003, di locali interrati destinati a ricovero dei mezzi e delle attrezzature necessari per la preparazione delle piste per una superficie complessiva massima di 500 mq.

4. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire mediante convezione con il Comune di Canazei. La convenzione dovrà disciplinare, nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti, anche le modalità di soddisfacimento degli standard minimi di parcheggio per le funzioni previste considerato che gli impianti sono prevalentemente destinati ai bambini e senza presenza di pubblico. A tale scopo è ammesso l'utilizzo di aree limitrofe esterne all'area sciabile.

Art. 58 D9 Aree estrattive all'aperto

1. Il P.R.G. individua, con apposita simbologia le zone estrattive all'aperto del Comune di Canazei.
2. All'interno di tali zone le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento saranno regolamentate dalle indicazioni del Piano Provinciale di utilizzazione delle Sostanze Minerali, (Piano cave), secondo le procedure previste dalla L.P. 24 ottobre 2006 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. L'area estrattiva individuata in cartografia in Loc. Pian Trevisan/Serva Mulon coincide con l'ambito della discarica inerti di progetto prevista dal Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti.

Art. 58Bis Aree Multifunzionali

1. Negli ambiti individuati in cartografia come progetti norma PN si applicano le disposizioni contenute nelle singole schede norma riportate all'art. 11 delle NTA del P.R.G.
2. Le aree multifunzionali assoggettate a progetto norma PN sono le seguenti:
 - PN 1: area Agip disciplinato all'art. 12
 - PN 2: Pian de Pareda disciplinato all'art. 13
 - PN 3: piazza di Alba disciplinato all'art 14
 - PN 4: stadio del ghiaccio disciplinato all'art 15
 - PN 5: funivia del Ciampac disciplinato all'art 16.

Capitolo 5

Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali

Art. 59 Generalità

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali. Le aree destinate alle attività agro silvo-pastorali si dividono in:

- E1 aree agricole di pregio del P.U.P;
- E2 aree agricole del P.U.P;
- E3 area agricola pregiata di rilevanza locale;
- E4 aree a pascolo;
- E5 aree a bosco;
- E6 aree ad elevata integrità.

è ammessa la realizzazione di fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite al comma 4 dell'art. 37 delle NTA del PUP. La realizzazione di un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali è ammessa nel rispetto delle condizioni stabilite dalla L.P. 5 agosto 2015, n. 15 e dal Titolo IV Capo I del Regolamento Urbanistico edilizio provinciale d.P.G. 19 maggio 2017, n. 8-61 Leg.

lo svolgimento dell'attività agrituristica è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 37 comma 5 delle NTA del PUP e dalle disposizioni del Titolo IV Capo I del Regolamento Urbanistico edilizio provinciale D.P.G. 19 maggio 2017, n. 8-61 Leg.

non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

Gli edifici esistenti nelle zone E1, E2, E3 con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge L.P. 4 marzo 2008, n.1, possono formare oggetto degli interventi previsti all'art.5 delle NTA, con esclusione degli interventi [R5] demolizione con ricostruzione e [R6] demolizione. Su tali edifici per garantirne la funzionalità sono ammessi interventi di ampliamento nella misura massima del 20% del volume esistente fuori terra. Gli edifici di cui al presente comma, possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali.

Nelle zone E2, E3 è ammessa la realizzazione anche da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni (legnaie, depositi per il ricovero di attrezzi agricoli e manufatti per ricovero di animali) nelle modalità previste dal Regolamento Urbanistico edilizio provinciale. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali e la tipologia semplice, per garantire un armonioso inserimento nell'ambiente. Detti manufatti dovranno rispettare le indicazioni tipologiche e le dimensioni dell'allegata tabella n°6.

Nelle zone E1, E2, E3, E4, sono inoltre ammessi:

a) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola;

- b) manufatti per l'apicoltura;
 - c) impianti di biogas.
7. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono consentiti all'interno delle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle NTA del PRG.
 8. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola (E1, E2, E3) secondo le modalità previste. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per il calcolo della densità fondiaria possono essere utilizzate le aree a pascolo previo parere favorevole del Comitato per gli interventi in aree agricole.
 9. I terreni ricadenti in area agricola (E1, E2, E3) dei quali è stata utilizzata la densità fondiaria per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Capitolo V, dovranno essere trascritti su apposito registro indicante numero di particelle, estratto di mappa e proprietario secondo le modalità previste. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma dovranno essere trascritti sul registro di cui al comma precedente tutti i terreni oggetto delle precedenti concessioni edilizie riguardanti manufatti ed edifici rurali.
 10. La localizzazione delle nuove stalle dovrà rispettare le distanze minime previste dal Regolamento Edilizio Comunale rispetto alle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e alle aree pubbliche in generale. Nella localizzazione delle stalle si dovranno rispettare le disposizioni contenute nelle norme di attuazione della carta delle risorse idriche del PUP.
 11. La nuova edificazione, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo, deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
 12. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
 13. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi che risultino indecorosi. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
 14. La viabilità rurale e boschiva non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.
 15. Nelle zone E è ammessa la realizzazione di capanni da caccia limitatamente al periodo dell'attività venatoria e, la realizzazione di percorsi pedonali ed equestri attrezzati, è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.
 16. Per l'applicazione delle norme relative alle distanze si fa riferimento alle disposizioni contenute al precedente Capitolo II del TITOLO I.
 17. Nelle aree agro-silvo-pastorali è ammessa la vendita diretta dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio

$$V_i = \max 40\% \text{ di } V_{ft}.$$

- Nei rifugi alpini ed escursionistici (disciplinati dalla L.P 15 marzo 1993, n. 8) bar e ristoranti

$$V_{ft} = \max 500 \text{ mc.}$$

1. Sono indicati come aree ad elevata integrità i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre e ambienti d'alta montagna.
2. Destinazioni d'uso: nelle aree ad elevata integrità è ammessa solo la presenza di opere, infrastrutture e manufatti edilizi aventi la funzione di presidio per la protezione civile del territorio, nonché di fabbricati di interesse pubblico quale bivacchi e rifugi alpini ed escursionistici secondo i criteri previsti dalla L.P 15 marzo 1993, n. 8.
3. Interventi ammessi:

Nei manufatti edilizi e nei fabbricati ammessi in queste aree sono consentiti interventi sull'edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

Nel caso del risanamento conservativo dei rifugi alpini ed escursionistici è concesso, per una sola volta, un aumento di V del 20% del V esistente fino ai primi 1.000 mc e del 5% del V rimanente.
4. Sono ammessi gli "interventi di sistemazione del suolo".

Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono destinate ai servizi pubblici e a tutte le attività di interesse collettivo. Il Piano individua, in modo specifico le attrezzature e i servizi esistenti o in progetto, raggruppandoli nelle seguenti categorie:

2. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.
3. In tutte le zone per attrezzature pubbliche sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata. Tali interventi, saranno soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con l'Amministrazione comunale prima del rilascio della concessione edilizia. La convenzione dovrà contemplare l'impegno dei soggetti privati a garantire l'uso pubblico dei servizi e attrezzature secondo modalità definite nella convenzione stessa.

1. Le zone per le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale e sovracomunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 comma 4 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:

2. Negli interventi di nuova costruzione almeno il 30% della superficie fondiaria dovrà essere sistemata a verde.
3. Nelle aree destinate ad attrezzature sportive all'aperto [s] sono consentite unicamente costruzioni che integrino la dotazione dei servizi sportivi quali spogliatoi, chioschi per bar e per la vendita di prodotti di interesse turistico nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

$$H = 4.50 \text{ m}$$

If = 0,30 mc/mg

Sc = 50 %

4. L'altezza massima prevista al comma precedente potrà essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi.
5. La volumetria esistente dell'edificio p.ed.904, individuato in cartografia con specifico riferimento normativo, può essere ampliata del 30%. L'ampliamento è subordinato ad un progetto di riqualificazione complessiva dell'edificio. Sono fatte salve le limitazioni relative agli ampliamenti volumetrici previste dal PGUAP e dalla Carta di Sintesi geologica per la parte ricadente in area ad elevata pericolosità.
6. La costruzione di nuovi edifici destinati a scuole, asili nido, case di cura ed i progetti relativi a nuovi parchi urbani ed extraurbani, sono soggetti ad una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 e s.m.

Art. 67 F3 Aree a verde pubblico

1. Le aree riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive informali. Tali aree sono distinte in aree a verde pubblico esistente e di progetto.
2. Nelle aree riservate a verde pubblico è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco e per gli spettacoli all'aperto oltre alla realizzazione di modesti impianti sportivi con le relative strutture di servizio e gli spazi di parcheggio. È anche ammessa l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione dei parchi ed alla manutenzione del verde così come le attrezzature di corredo, quali i chioschi, le strutture per spettacoli all'aperto e per il ristoro, i servizi igienici e di simili organismi di pubblica utilità.
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G. sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.
4. È comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
5. Nelle zone a verde pubblico è sempre ammessa la realizzazione zone destinate a parcheggio pubblico.
6. La realizzazione dei fabbricati di cui al precedente comma 2 può avvenire anche su iniziativa privata purché destinati all'uso pubblico e previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto privato. La convenzione dovrà individuare le modalità e i criteri di fruizione dei servizi riservati all'uso pubblico.
7. L'eventuale individuazione di zone ricreative destinate alla fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo geologico di cui agli artt.16, 17 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.

Art. 68 F4 Aree a verde attrezzato – Parco Fluviale dell'Avisio

1. È istituita un'area a parco che si estende ai lati del fiume Avisio come riportato con apposito segno grafico nella cartografia del PRG. Destinazione d'uso: sono ammesse l'attività agricola, l'allevamento in genere, così come sono regolate dal comma 2 dell'art. 62; le attrezzature sportive scoperte ed in genere le attività di supporto alla ricreazione ed al tempo libero.
2. Interventi ammessi:
 - interventi sull'edilizia esistente per i quali è consentito un aumento di volume dell'edificio concesso per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% del volume dell'edificio esistente fino ai primi 1.000 mc e del 5% del volume dell'edificio rimanente;
 - interventi di sistemazione del suolo a carattere strettamente conservativo e migliorativo dell'esistente. È in ogni caso vietato l'abbattimento degli alberi non finalizzato a rinnovo e sostituzione degli stessi. Le opere lungo gli alvei dell'Avisio e dei torrenti che vi confluiscono devono essere strettamente finalizzate alla regimentazione delle acque e rispettare caratteri costruttivi di ambientazione paesaggistica. È ammessa la costruzione di nuovi manufatti non costituenti edifici (passerelle, ponti pedonali, ecc.) e il tracciato di nuovi percorsi pedonali e ciclabili;
 - interventi di nuova edificazione, di sistemazione del suolo a carattere trasformativo e la realizzazione di campeggi e/o aree camper, sono consentiti unicamente sulle aree all'interno del perimetro del piano attuativo PU.04 o su porzioni di esse;
 - interventi di cui all'art. 57 – Aree sciabili speciali – Campo scuola sci.
3. L'eventuale individuazione di zone ricreative destinate alla fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo geologico di cui agli artt.16, 17 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
4. Nell'ambito individuato in cartografia come specifico riferimento normativo è prevista la realizzazione di un'area di sosta a servizio degli impianti di risalita. Il progetto dovrà prevedere la riqualificazione ambientale e paesaggistica di un'area posta a fronte strada ad un livello inferiore rispetto alla quota della partenza degli impianti Alba Col dei Rossi. Il superamento di tale dislivello potrà essere agevolato dall'impiego di scale mobili. In relazione al contesto paesaggistico nel quale si inserisce l'area di intervento si dovrà porre particolare attenzione agli interventi di riqualificazione complessiva degli spazi aperti. Nella progettazione e realizzazione dell'area di sosta si dovrà tenere conto della previsione relativa alla viabilità di progetto a servizio dell'area campeggio e/o camper (PU.04): la realizzazione dei parcheggi a servizio della funivia non dovrà pregiudicare la realizzazione e funzionalità della prevista viabilità.

Art. 69 F5 Aree a parcheggio pubblico

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. Per le aree di sosta poste in territorio aperto o ai margini dei centri abitati si dovranno prevedere particolari dispositivi quali le dune, movimenti terra,

- alberature, ecc. al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi.
2. In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo sia in interrato che fuori terra.
4. Nelle aree destinate a parcheggio pubblico si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali l'utilizzo di una pavimentazione filtrante anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque.
5. I parcheggi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche su iniziativa privata e destinati anche ad uso privato, con il vincolo della pertinenzialità, previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il privato. La convenzione dovrà individuare la ripartizione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera e dalla sua gestione, nonché le modalità e i criteri di fruizione dei settori del parcheggio riservati all'uso pubblico. La progettazione dell'intervento deve essere estesa all'intera area indicata in cartografia.
6. Per le aree a parcheggio in fregio alla viabilità provinciale l'accesso ed il recesso dalle singole zone di parcheggio dovrà derivare da un unico punto o da strade locali o accessi già esistenti. Le modalità di realizzazione degli accessi dovranno essere concordate con il Servizio Gestione strade della PAT.
5. La progettazione delle aree a parcheggio pubblico con un numero di posti macchina superiore a 10 deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico (art.8 comma 2 e 4 della Legge n.447/95 e s.m.) che verifichi il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 70 F6 Campo da golf

1. Il piano individua con apposito cartiglio, un'area ubicata sul territorio del comune di Canazei in località Ronch, per la realizzazione di una struttura sportiva da dedicarsi al gioco del golf. Su tale area è consentita la realizzazione delle strutture e delle infrastrutture per la realizzazione del campo e l'individuazione di parcheggi per visitatori. È inoltre ammessa la rimodellazione dell'andamento del terreno per l'approntamento dei greens e dei percorsi. Anche la viabilità pubblica compresa e marginale all'area sportiva potrà essere oggetto di modifica o di potenziamento sulla scorta di un progetto generale che interessi e proponga l'organizzazione di tutta l'area.
2. Le aree destinate a campo da golf, mantengono la loro destinazione originaria agricola, sospendendo però l'applicazione delle norme specificatamente scritte per tali zone.

Capitolo 7

Zone per infrastrutture e servizi

Art. 74 F10 Spazio pubblico da riqualificare

1. Sulle aree classificate dal P.R.G. come spazi pubblici da riqualificare devono essere realizzati interventi atti alla riqualificazione e alla valorizzazione degli spazi di relazione al fine di consentire il miglioramento della qualità urbana. Sono ammessi i seguenti interventi di pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno, l'arredo urbano, ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali, la creazione o ripristino di marciapiedi e la realizzazione di aree verdi di protezione e di arredo.
2. Qualora non appositamente o diversamente specificato dal P.R.G., sono altresì sempre possibili i seguenti interventi:
 - creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
 - creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.
3. In considerazione delle specificità del contesto urbanistico e paesaggistico, si predilige la realizzazione di interventi unitari al fine di armonizzare il disegno architettonico e favorire la qualità urbana.
4. Limitatamente all'area ubicata ad Alba adiacente al PN3, la progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
 - realizzazione di un volume massimo di mc 400 destinato a ufficio APT e/o funzione pubblica
 - realizzazione di fermate di sosta per autobus
 - realizzazione di manufatti di arredo quali pensiline a protezione di spazi espositivi e/o fermate, capitello, fontanelle, fioriere, ecc.
 - sistemazione parcheggi, marciapiedi, ecc.
 - l'area, come evidenziato dal servizio geologico con verbale della conferenza di pianificazione n.7/17, è potenzialmente esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi. La progettazione delle opere dovrà essere corredata da una apposita relazione tecnica che valuti la pericolosità dell'area e individui le modalità di intervento.

Art. 75 F11 Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate ad impianti e attrezzature tecnologiche. Tali aree sono destinate a funzioni di servizio alla collettività, quali cabine elettriche e telefoniche, centrali di cogenerazione e per la produzione dell'energia elettrica, serbatoi per gli acquedotti, stazioni di pompaggio ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, centri raccolta materiali, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche e simili.
2. In tali aree risulta ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al comma precedente. Le aree di pertinenza di tali manufatti e attrezzature dovranno essere sistemate a verde, al fine di attenuare il più possibile gli impatti sul territorio circostante.
3. Limitatamente all'area destinata ad ospitare l'ampliamento del nuovo acquedotto comunale, i

manufatti in ampliamento degli esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 dal ciglio superiore della sponda del torrente Antermont;
- essere destinati esclusivamente ad impianti tecnologici per la rete acquedottistica e/o per la produzione di energia elettrica senza la presenza costante di persone;
- l'area che ospita i manufatti deve essere protetta con l'installazione di una rete di contenimento delle colate o in alternativa con la realizzazione di un tomo deviatore.

Art. 76 F12 Aree destinate alla viabilità

1. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili; su queste aree è ammessa solo l'installazione dell'infrastruttura stradale e dei relativi impianti.
2. Il PRG, con riferimento alla classificazione riportata negli elaborati cartografici della Variante PUP 2000, dall'Art. 62 comma 1 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011 n. 1427, individua in cartografia le categorie relative alla viabilità veicolare.
3. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di strade presenti e/o previste nel territorio comunale:
 - Strada di terza categoria;
 - Strada di quarta categoria;
 - Viabilità locale;
 - Viabilità minore (Strade rurali e boschive).
4. La cartografia indica, con le relative pertinenze, le strade esistenti sufficienti e confermate, quelle da migliorare e potenziare e quelle di progetto, nonché gli slarghi e le piazze. L'eventuale assenza in Cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità; l'approvazione da parte del Comune del relativo progetto lo abilita ad applicare la procedura espropriativa ai sensi di legge.
5. Per la definizione degli interventi ammessi nelle aree destinate alla viabilità si rimanda alle disposizioni contenute nella deliberazione della G.P. n. 909/2005 come riapprovata con deliberazione n. 890/2006 e s.m.
6. Le larghezze delle piattaforme stradali sono riportate nella Tabella A. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto riportati in cartografia sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà discostarsi anche significativamente dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmatica del collegamento previsto; in tal caso si applica per gli espropri il comma 2 del presente articolo.
7. Qualora gli interventi previsti riguardino le strade provinciali e/o statali sia direttamente (ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche del tracciato stradale) che indirettamente (accessi a diversi utilizzi anche parziali) dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o

autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

8. La larghezza delle fasce di rispetto stradale sono riportate nella Tabella B e C ed in cartografia e fanno riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2929 dd.10.12.2004 - Terzo aggiornamento alla deliberazione della G.P. n. 909 dd.3.02.1995, modificata e aggiornata con successive n. 10778 dd.2.10.1998 e n. 1606 dd.22.06.2001 - determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto.
9. Le misure trasversali della strada e dei singoli elementi che la compongono possono essere modificate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia. Le indicazioni contenute nella cartografia per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo; l'esatto andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto.
10. La rete viaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G. Le strade locali possono avere dimensioni diverse da quelle indicate nella Tabella A nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio, nonché laddove vi siano dei volumi già costruiti; in questi casi la dimensione minima va definita in concreto tenendo conto dello specifico contesto edificatorio al cui interno e a servizio del quale si pone la strada medesima. Cosicché, nell'ambito delle strade del tipo "strade locale" vi ricadono anche strade a destinazione particolare – per le quali le caratteristiche compositive e le dimensioni fornite nell'allegata Tabella A non possono considerarsi applicabili – ossia:
 - a. in ambito extraurbano: le strade agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della piattaforma vanno riferite in particolare all'ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 65 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 e delle condizioni di cui all'ultimo comma;
 - b. in ambito urbano: le strade residenziali esistenti e/o di nuovo progetto (che, laddove possibile, vanno realizzate con una larghezza di almeno 3,00 ml), per le quali prevale l'esigenza di adattare lo spazio stradale ai volumi costruiti ed alle necessità dei pedoni.
11. Fermo restando quanto sopra, per le strade non classificate dal P.U.P. si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria.

Art. 77 Percorsi ciclabili e ciclopedonali

1. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto. La loro realizzazione comprende opere di pavimentazione, di arredo e di piantumazione. La loro larghezza minima è fissata in m 2,00.
2. I percorsi pedonali individuati in cartografia sono funzionali alla mobilità, allo svago e al tempo libero. Tali attrezzature sono considerate opere di interesse pubblico, anche ai fini delle procedure espropriative ai sensi di legge.
3. L'identificazione planimetrica dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto ha valore indicativo. In sede di progetto è ammesso modificarne il tracciato per far fronte ad esigenze di carattere esecutivo. Ai sensi della L.P. 11 giugno 2010, n. 12 il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi. Il PRG recepisce in modo

automatico le previsioni contenute nel piano stralcio della mobilità redatto dal Comune di Fascia.

4. Sui percorsi pedonali, esistenti e di progetto, possono transitare, quando la sezione lo permetta, solo veicoli di servizio e, nell'area extraurbana, i veicoli forestali.

TITOLO VI

Aree di rispetto tutela e protezione Tutela dell'Ambiente e dei manufatti edilizi

Art. 79 Aree di tutela ambientale

1. Nelle aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia, gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati per le diverse zone individuate dal P.R.G.
2. Le autorizzazioni e i permessi di costruire sono assoggettati alle approvazioni previste dalla legislazione provinciale vigente.

Art. 80 Beni ambientali del PUP

1. Sono aree di protezione degli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale e che meritano di essere tutelati e valorizzati al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei processi evolutivi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. Per l'esatta individuazione catastale del bene si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.
2. I beni ambientali individuati dal PUP nella carta delle tutele paesistiche e descritti nell'elenco delle invarianti sono:

n. 063 – Vecchi masi a Gries

Descrizione: i masi di Gries sono tra gli ultimi esempi integri di edilizia rurale lignea della Valle di Fassa con architettura comune alle vicine valli Badia e Gardena;

n. 064 - Vecchi masi a Lorenz e Verra

Descrizione: Lorenz e Verra sono due tipici nuclei montani esistenti sopra l'abitato di Penia e rappresentano il più alto insediamento permanente nel Trentino con i loro 1636 e 1674 m s.l.m.;

n. 083 – Cascata Rio Antermont

Descrizione: il rio Antermont a monte di Canazei crea una bella cascata di grande effetto su rocce di basalto nero colonnare, pressoché unica nel suo genere.

3. Nelle aree di protezione sono ammessi solo interventi di trasformazione del suolo con l'obiettivo di assicurare la tutela e la valorizzazione dei relativi beni.

Art. 81 Singoli elementi naturalistici storici culturali (ghiacciai ed elementi geologici, geomorfologici, stratigrafici del PUP)

1. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i siti di interesse culturale naturalistico riportati nel seguente elenco; la numerazione o la sigla fanno riferimento alla catalogazione riportata nell'allegato D "Elenco invariante" del PUP Piano Urbanistico Provinciale:

- **n.13 - Cengia del Sella**

Le pareti strapiombanti del Gruppo di Sella sono marcate a metà da una pronunciata cengia suborizzontale che corre lungo tutto il perimetro del massiccio, seguendo la giacitura degli strati. Essa si è imposta in corrispondenza delle erodibili litologie carniche della Formazione di Raibl (marne, argille e calcari marnosi varicolori) che separano il potente edificio della Dolomia dello Sciliar (Ladinico) dalla sovrastante Dolomia Principale (Norico); rappresenta quindi l'intervallo stratigrafico che decretò la fine delle piattaforme carbonatiche del Trias medio e su cui si svilupparono successivamente quelle noriche. Questo sottile e colorato intervallo di strati, interrompendo la monotona successione dolomitica ha consentito all'erosione di creare uno scenario di incomparabile bellezza e suggestione, tra i più spettacolari delle Dolomiti.

- n.180 – Bec da Mesdi (Mesola)

Rock glacier attivo di piccole dimensioni esposto a O. La fronte è collocata poco sopra 2400 m di quota, il margine a monte è ubicato a 2550 m circa. Si tratta di una forma semplice, composta da un unico lobo rigonfio. La scarpata frontale è piuttosto ripida e si sviluppa in altezza per quasi 100 m. La zona dorsale è coperta da massi di dimensioni metriche privi di matrice. Non si osservano particolari morfologie legate al flusso della massa detritica. La vegetazione di tipo erbaceo è presente soltanto in corrispondenza della scarpata frontale, dove emerge materiale detritico più fine.

- 227 – Passo Sella

Noto sito stratigrafico-paleontologico dove è ben esposta la successione sedimentaria del Triassico medio superiore. Rinomato per il rinvenimento di notevoli esemplari di gasteropodi e bivalvi. Litologia: Formazione di S. Cassiano (Ladinico - Carnico).

- 228 – Pian dei Fiacconi

Notissimo e vasto affioramento fossilifero che caratterizza la zona del Pian dei Fiacconi in Marmolada. Il sito ha restituito e conserva tutt'oggi una notevole fauna a molluschi. Reperti fossili: ammoniti, bivalvi, gasteropodi. Litologia: Calcare della Marmolada (Ladinico).

- **229 – Sas de Pordoi**

Sito posto in corrispondenza della porzione basale della parete sud del Sas de Pordoi. Dalle bancate di Dolomia Principale del Norico provengono begli esemplari di grossi bivalvi (Megalodonti).

- 306 - Coi de Paussa

Sito che ospita una delle più complete e meglio esposte successioni vulcaniche e vulcanoclastiche delle Dolomiti, espressione della complessa evoluzione geologica connessa al vulcanismo medio triassico che ha coinvolto il settore dolomitico.

Art. 82 Bis Laghi, fiumi e torrenti

1. Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.
2. La riva dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.
3. All'interno di tali zone è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti, del lago e del bacino artificiale.
4. Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.
5. È vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G.
6. Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
7. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, bacino artificiale, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.
9. Previa autorizzazione degli Enti competenti, sono altresì ammessi interventi di riqualificazione e valorizzazione del contesto, anche mediante soluzioni volte alla trasformazione edilizia ed urbanistica dei siti, connesse all'approntamento ed esercizio di attività ludico sportive, ricreative e similari.
10. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie del Torrente Avisio il PRG individua in cartografia le "Aree di protezione fluviale" in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" definiti dal PGUAP.

Art. 83 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP

1. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie del Torrente Avisio il PRG individua in cartografia le “Aree di protezione fluviale” in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli “Ambiti fluviali di interesse ecologico” definiti dal PGUAP.

2. Gli ambiti fluviali ecologici si distinguono in:

- a) Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti ed è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti; il Comune di Canazei può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
- b) Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.
- c) Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione dell'alveo ad opera dell'uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si rimanda all'autorità idraulica competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.

- 3. Negli ambiti fluviali ecologici, di cui al comma 2, gli interventi sugli edifici esistenti e l'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica sono subordinati alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico e al rispetto di quanto previsto dagli artt.16, 17, e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
- 4. Nelle aree di protezione fluviale individuate nel PRG sono ricompresi anche gli ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l'occupazione di tali aree è vietata. Sono ammessi interventi di particolare rilevanza sociale e in mancanza di localizzazioni alternative, e nei quali deve comunque essere evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'esposizione di persone e beni ai pericoli di piena e secondo quanto previsto agli articoli 16, 17 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP. Gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e degli edifici esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali

percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m sono soggetti alla L.P. 18/1976 secondo le modalità previste dall'art.86.

Art. 84 Beni del patrimonio dolomitico

1. Il PRG individua, secondo le indicazioni del PUP, i Beni del Patrimonio Dolomitico. Il comune di Canazei ospita i seguenti siti:

Marmolada:

La Marmolada, con i suoi 3343 m di altezza, è la più alta vetta delle Dolomiti e ne possiede il più esteso ghiacciaio; di qui l'appellativo di "Regina delle Dolomiti". Questo gruppo è composto principalmente da roccia calcarea molto chiara e mostra le caratteristiche singolari anzi uniche del paesaggio delle Dolomiti, rappresentato dal contrasto cromatico e morfologico tra le scure formazioni eruttive vulcano-clastiche a forme dolci e ondulate, coperte di prati e boschi, e le bianche rocce calcareo dolomitiche che si innalzano bruscamente con alte pareti rocciose, guglie e dirupi selvaggi. La vetta maggiore presenta aspetti tra i più grandiosi e completi delle Dolomiti: l'imponente parete sud della Marmolada precipita verticalmente per 600 m prima di toccare i ghiaioni sottostanti; il versante nord ospita l'omonimo ghiacciaio e si configura come eccezionale belvedere affacciato sull'intera area dolomitica.

2. La disciplina sarà dettata dall'accordo di programma interprovinciale per garantire uniformità di gestione.
3. In via transitoria non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ma solo forme di manutenzione territoriale e ambientale.

Art. 85 Aree di difesa paesaggistica

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.
2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità prevista nelle diverse zone, di edificare entro e fuori terra, consentendo solo aumenti del 10% del volume e della superficie coperta esistente, per interventi di ristrutturazione nel rispetto delle tipologie costruttive del fabbricato.
3. Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.
4. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione del territorio.
5. L'uso del suolo e i parametri urbanistici delle diverse zone sono quelli specifici ed è possibile utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate.

6. Le prescrizioni previste dal presente articolo si applicano anche all'interno dell'ambito denominato progetto norma PN6 "Recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Verra e dintorni" di cui all'art.17 delle NTA.

Art. 86 Aree di protezione dei corsi d'acqua

1. Le aree comprese entro la distanza di m 30 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in cartografia al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificamente sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.
2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. È vietato immettere in qualsivoglia modo elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G., e se possibile ricostituito nei suoi connotati originali laddove alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 9. mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 10. ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
11. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare. Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.
12. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% del

volume esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G.

13. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico o di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (10 metri di larghezza dalle sponde), o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 18/76 e s.m. Inoltre, gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.

Art. 87 Rispetto delle sorgenti

1. Le sorgenti tutelate e le relative aree di rispetto sono individuate nella carta delle Risorse Idriche (app. con delib. G.P. 2248 del 05/09/08 e successivi aggiornamenti).
2. Per la definizione degli interventi ammessi rispettivamente nelle zone di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione della Carta delle Risorse idriche.

Art. 87Bis Aree di protezione dei laghi

1. Le aree di protezione dei laghi indicate in cartografia sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. In esse sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per opere pubbliche o finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili. Gli edifici esistenti aventi funzione diversa possono essere oggetto di soli interventi di conservazione.
2. L'estensione di dette aree, per i laghi situati a quota inferiore a 1600 m sul livello del mare, è determinata in metri 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.

Art. 88 Aree di protezione dei siti archeologici

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La loro classificazione e la perimetrazione è stata eseguita su indicazione della Soprintendenza per i beni culturali della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
2. Le altre aree di interesse archeologico sono:

Località Ciampac:

Descrizione: stazione dell'età mesolitica.

Grado di protezione: 03

Passo Sella (Albergo Valentini)

Descrizione: stazione dell'età mesolitica.

Grado di protezione: 03

3. Aree a tutela 01: Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del D.L. 22.01.2004, n. 42. Nell'area di protezione è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e valorizzazione.

Aree a tutela 02: Sito contestualizzato archeologicamente ancora vivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Nell'area di protezione gli interventi di trasformazione del suolo saranno attuati sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o classificata come area a tutela 01.

Al fine di tutelare il patrimonio archeologico e programmare gli interventi del caso, la Soprintendenza per i beni culturali della PAT deve poter acquisire, con congruo anticipo, il maggior numero di informazioni circa le opere di scavo e/o movimentazione di terra che si intendono eseguire.

A tale scopo, alla richiesta di concessione o denuncia d'inizio attività deve essere allegato un modulo specifico, compilato conformemente al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni culturali che l'Ufficio Tecnico comunale trasmetterà alla Soprintendenza stessa. Questa potrà decidere, in accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, di eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare.

4. Aree a tutela 03: Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area 01 o 02.
5. Conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e alla Soprintendenza per i beni culturali della PAT. I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi - se del caso - adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità competenti.

Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali

1. In tali ambiti si applicano le disposizioni contenute all'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 90 Fasce di rispetto stradali

2. In tali ambiti si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione della G.P. n. 909/2005 come riapprovata con deliberazione n. 890/2006 e s.m.

Art. 91 Fasce di rispetto dei depuratori

1. Nelle aree destinate alla protezione dei depuratori si applica l'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento e le disposizioni contenute nella Delibera della Giunta Provinciale n° 850 del 28/4/2006.
2. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono inedificabili ed in esse sono consentite le sole forme di utilizzazione del suolo compatibili con gli obiettivi del vincolo.
3. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computate ai fini della determinazione della capacità edificatoria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
4. Le ampiezze delle fasce di rispetto dei depuratori sono riportate nella tabella D.

Art. 91 Bis Siti inquinati bonificati

1. La cartografia del PRG riporta l'ubicazione della Ex discarica RSU Località Pordoi Codice SIB039001, l'Ex discarica RSU Località Ciasates Codice SIB039003 e l'Ex discarica RSU Località Masarei del Larsec-Penia Codice SIB039004. I siti individuati in cartografia sono aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico e inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della PAT. Gli interventi di bonifica sono validi con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. In tali aree deve essere evitato ogni intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.
2. Le attività ammesse sono disciplinate dal Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti approvato con D.P.G.P 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.
3. Negli ambiti individuati in cartografica come siti inquinati bonificati sono vietati tutti quegli usi del suolo che in qualche modo possano intaccare lo strato di copertura finale. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualche modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutarne la compatibilità con lo stato ambientale esistente. La destinazione ad uso agricolo prevista nel PRG non consente la produzione di prodotti per l'alimentazione umana e zootecnica.

Norme transitorie e finali

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il PRG, è sostituita con quanto previsto dagli elaborati elencati nell'art. 2 delle presenti norme.
2. Il Consiglio Comunale può approvare in via transitoria l'esecuzione di progetti parziali compresi nelle aree di Progetto Norma purché essi non siano in contrasto con le previsioni dei PN stessi.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

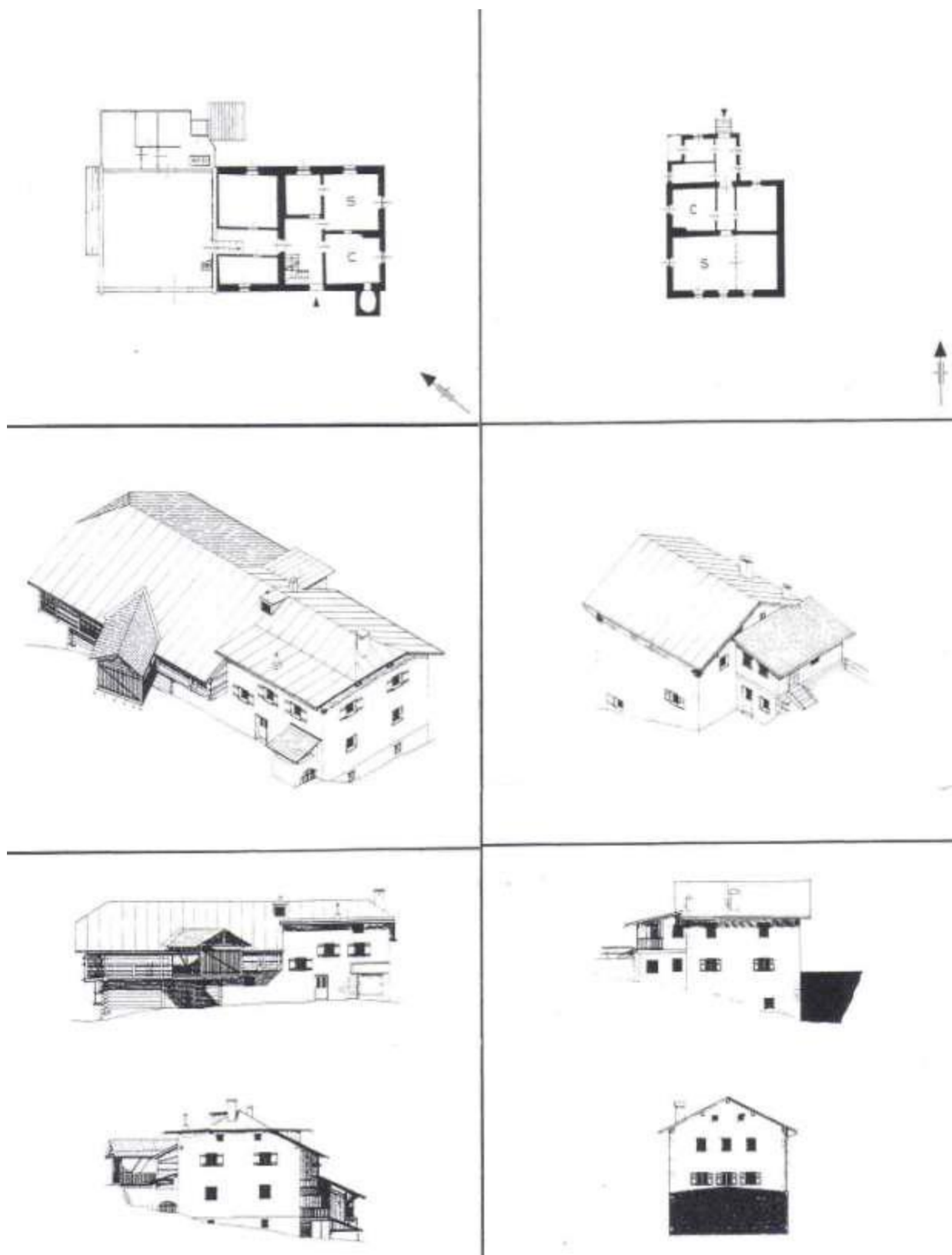
1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità geologica, idrogeologica, valanghiva e delle acque si applicano le disposizioni contenute nella “Carta di Sintesi geologica” del PUP approvata con Delibera della Giunta Provinciale n. 2183 d.d.23.09.2003 e successivi aggiornamenti. Mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico si dovrà fare riferimento al PGUAP “Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”. I contenuti della Carta di sintesi geologica, del PGUAP, della carta delle risorse idriche prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste nel PRG.

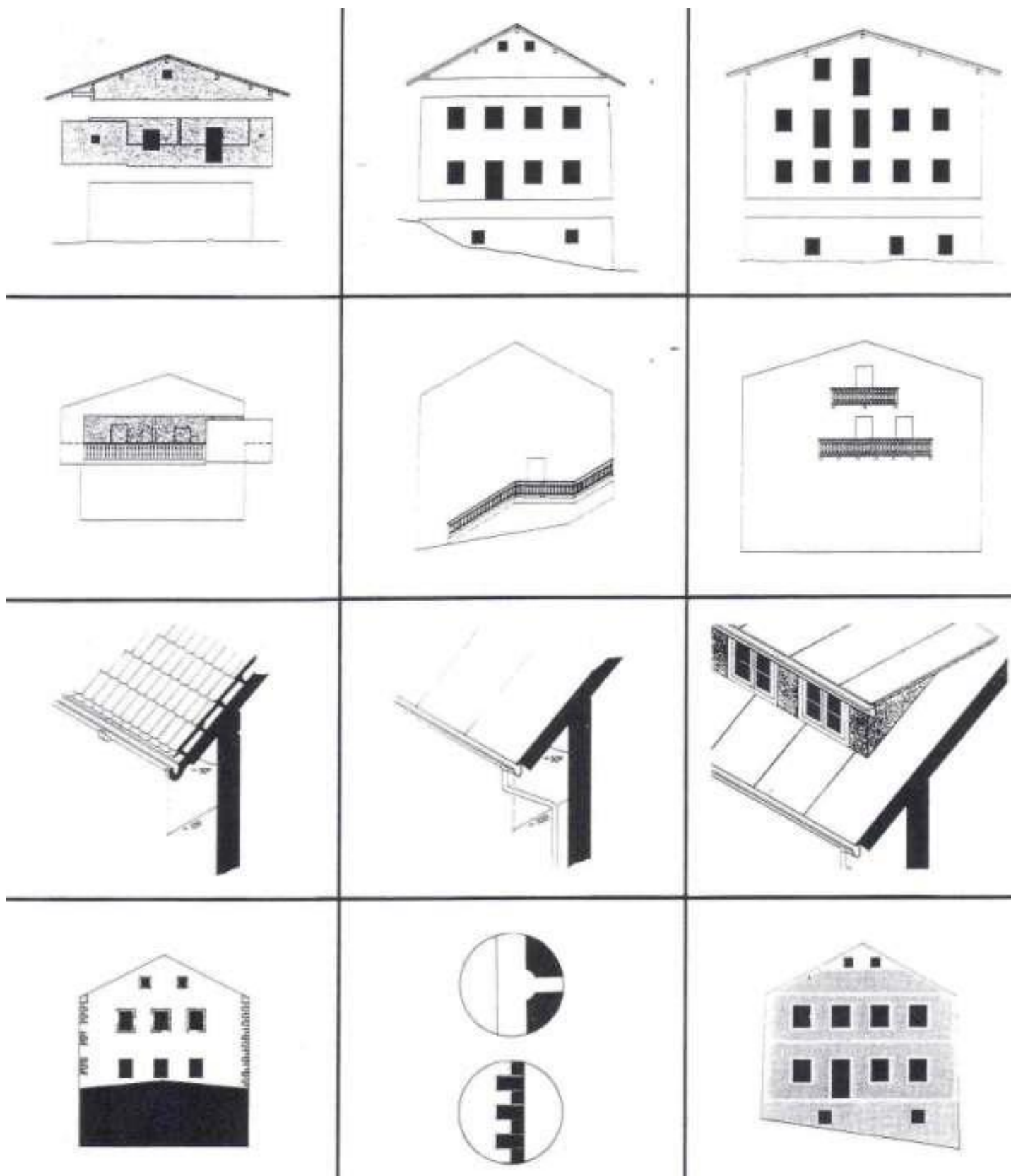
1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni contenute all'art.18 della Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico" e del relativo regolamento di esecuzione.
2. Il progetto delle opere deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6".

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle

presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.

2. Il rilascio della concessione in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale qualora previsto dalle vigenti norme urbanistiche.





Allegato n.2

Omissis

Allegato n.3

Omissis

Tabella A Dimensioni delle piattaforme stradali

D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della G.P. 1 luglio 2011.

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE – Viabilità Locale	4.50*	7.00
STRADE RURALI BOSCHIVE	---	3.00

* Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3.00

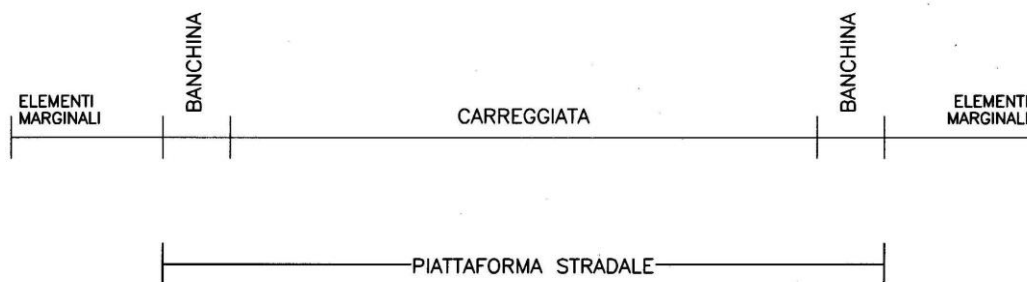


Tabella D Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.

		nelle urbanizzazioni	negli spazi aperti	misurare da
ACQUE				
Corsi d'acqua pubblici	b)	10	30	rive
Sorgenti, Sorgenti minerali, Acque superficiali e Pozzi		Si applicano le norme di attuazione della CARTA DELLE RISORSE IDRICHE DEL PUP		
Acquedotti	d)	--	2,5	asse
DEPURATORI BIOLOGICI:				
- SCOPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dalla recinzione;	
	fascia "B"	100 ml.	dal limite della precedente;	
- COPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dal perimetro del fabbricato;	
	fascia "B"	50 ml.	dal limite della precedente;	
DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF":				
- SCOPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 40	dalla recinzione	
- SCOPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 50	dalla recinzione	
- COPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 20	dal centro dell'impianto	
- COPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 30	dal centro dell'impianto	
DISCARICHE				
		--	100	recinzione

- a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.
- b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici lungo i corsi d'acqua e le loro rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 63, comma 2, del Titolo 8° delle presenti Norme).
- c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama la circolare della Provincia Autonoma di Trento n° 5890/87.
- d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

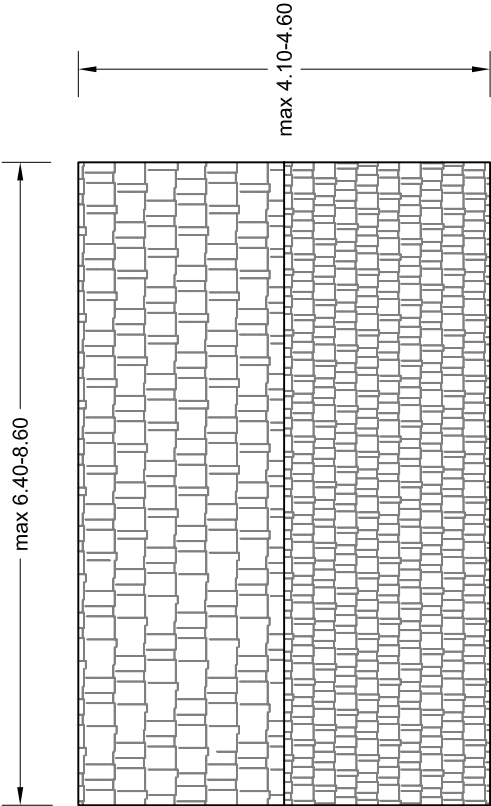
Tabella E Manufatti accessori: Legnaie
Indicazioni tipologiche e dimensionali

1. La possibilità di realizzare, negli ambiti di tipo residenziale individuati dal PRG e nello spazio di pertinenza all'unità abitativa, manufatti accessori da adibire a uso legnaia e che non costituiscono volume urbanistico è così regolata:
 - a) nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a "Restauro" non è consentita la realizzazione di manufatti accessori da adibire a uso legnaia sia isolate o addossate al corpo dell'edificio;
 - b) nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a "Risanamento conservativo" è ammessa la costruzione di manufatti da adibire a legnaia quando sia verificata l'impossibilità di realizzare tali funzioni all'interno del sedime dell'edificio, in posizione defilata e non addossata all'edificio, secondo le dimensioni e tipologia relativa alle legnaie isolate Tipo A;
 - c) nelle aree degli insediamenti storici, diverse da quelle dei commi a) e b) e nelle aree di pertinenza delle zone residenziali B (art. 47) è ammessa la realizzazione di manufatti accessori da adibire a uso legnaia secondo le dimensioni e tipologia relativa alle legnaie isolate Tipo A e legnaie in aderenza agli edifici esistenti Tipo B.
2. È sempre vietato il cambio di destinazione d'uso, sia strutturale che funzionale dei manufatti accessori realizzati ai sensi del presente articolo.
3. I manufatti accessori descritti ai punti precedenti e nell'abaco allegato alla Tabella E devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) dovranno essere realizzate interamente in legno, senza parti in muratura salvo il cordolo di fondazione che non dovrà sporgere dal terreno, o il muro di sostegno a terra con terreno in pendenza, formate da struttura portante in travi di legno e tamponamenti realizzati in assiti;
 - b) potranno essere costruite in numero massimo di un manufatto per edificio di cui sono pertinenza e non potranno essere costruite a distanza maggiore di m 20 dall'edificio (sedime) di cui sono pertinenza;
 - c) dovranno avere tetto a una o due falde di pendenza tra il 35% ed il 45% con manto in scandole e/o assoni in legno di larice e misure esterne massime previste dal comma 4.
4. Le tipologie ammesse di Tipo A per le legnaie isolate e di Tipo B per le legnaie realizzate in aderenza agli edifici esistenti sono descritte nell'abaco allegato e potranno avere le seguenti dimensioni massime:
 - A LEGNAIE ISOLATE
 - a) m 2.90 x 5.20 x 2.85 di altezza a metà falda se l'edificio a cui servono ha un volume VU inferiore a m³ 1200 o fino a due abitazioni; in alternativa, se in pianta dovessero avere misure diverse, non potranno comunque superare i m² 14 e l'altezza consentita;
 - b) m 3.40 x 7.40 x 3.20 di altezza a metà falda se l'edificio a cui servono ha un volume VU superiore a m³ 1200 o più di due abitazioni; in alternativa, se in pianta dovessero aver misure diverse, non potranno comunque superare i m² 25 e l'altezza consentita.
 - B LEGNAIE IN ADERENZA AGLI EDIFICI ESISTENTI
 - a) m 2.00 x 5.20 x 2.80 di altezza a metà falda se l'edificio a cui servono ha un volume VU inferiore a m³ 1200 o fino a due abitazioni; in alternativa, se in pianta dovessero avere misure diverse, non potranno comunque superare i m² 10 e l'altezza consentita;
 - b) m 2.50 x 8.00 x 2.95 di altezza a metà falda se l'edificio a cui servono ha un volume VU superiore a m³ 1200 o più di due abitazioni; in alternativa, se in pianta dovessero aver misure diverse, non potranno comunque superare i m² 20 e l'altezza consentita.

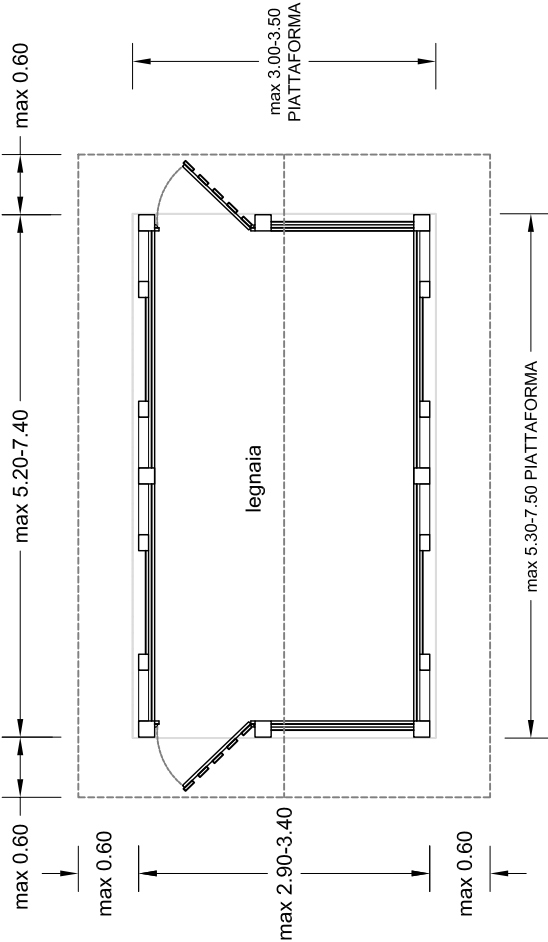
ABACO LEGNAIE

A - LEGNAIA ISOLATA

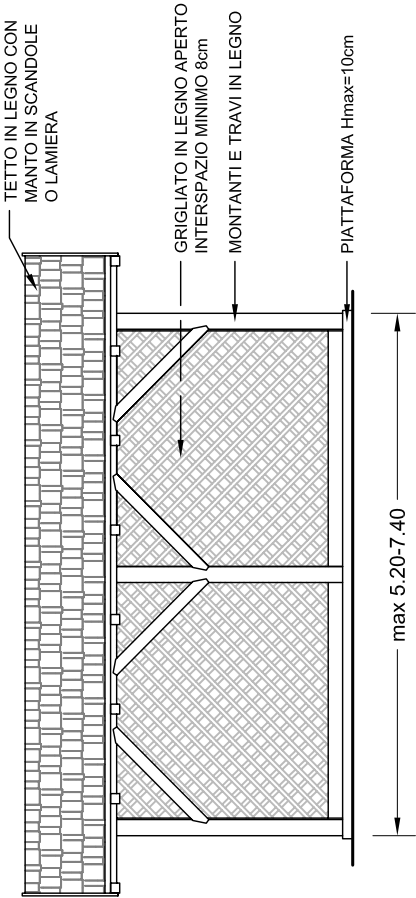
PIANTA TETTO



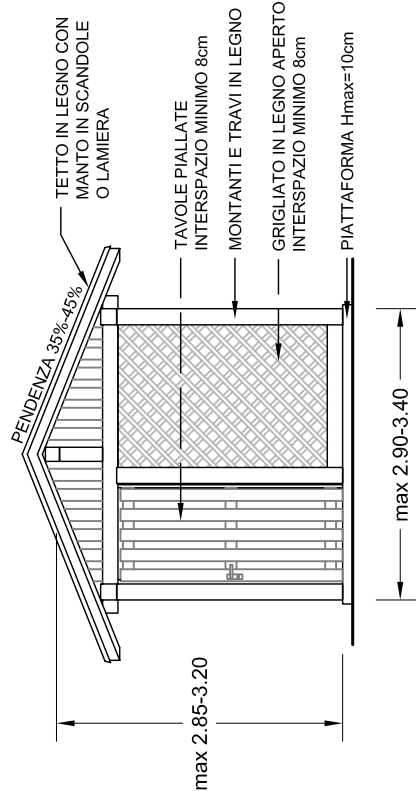
PIANTA PIANO TERRA



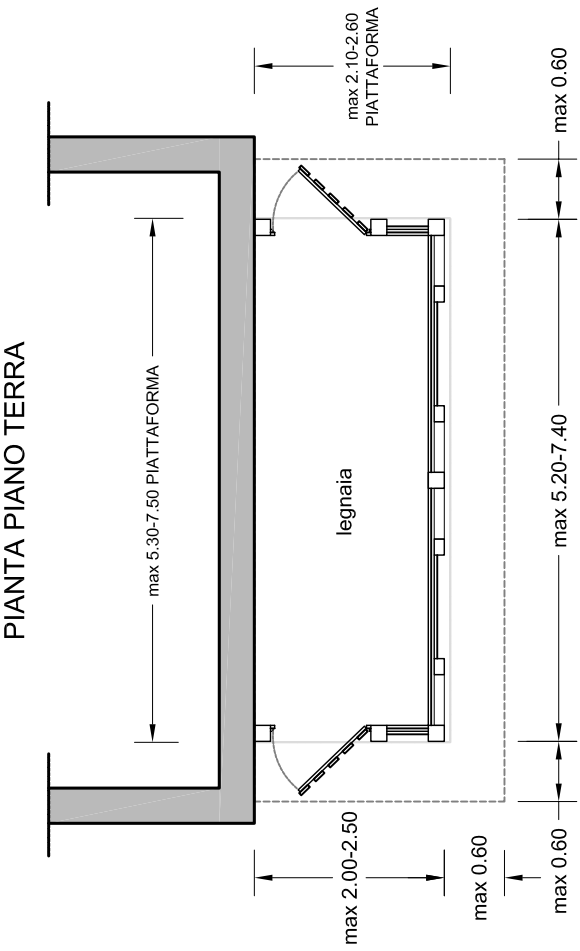
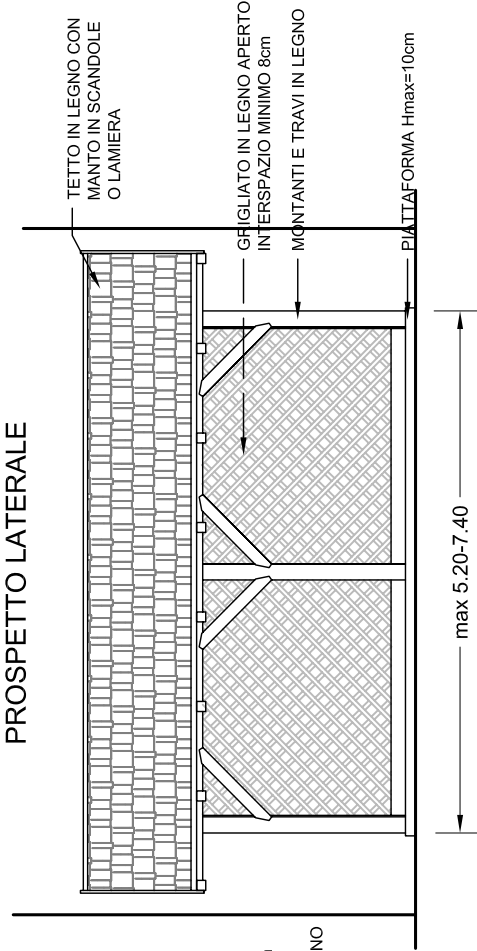
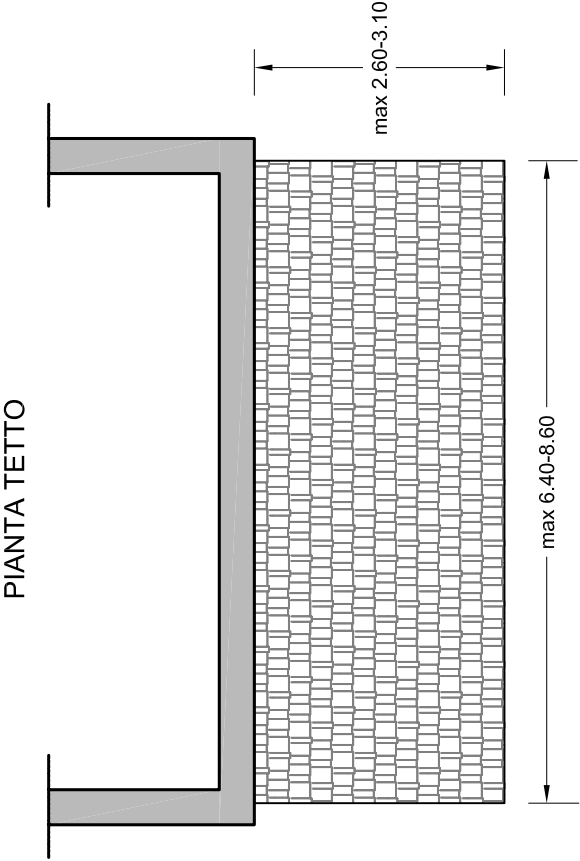
PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



ABACO LEGNAIE
B - LEGNAIA TUTTA ADDOSSATA A PARETE



PROSPETTO FRONTALE

